

Allo F r nra 25636

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE NON PROPORZIONALE

DI ENEL GREEN POWER S.P.A.

(nel corso del progetto anche ENP o Scissa)

IN FAVORE DI ENEL S.P.A.

(nel corso del progetto anche Enel o Beneficiaria)

redatto ai sensi degli artt. 2506 e seguenti del codice civile

PREMESSO CHE

- Enel S.p.A. ("Enel") è una società di diritto italiano con azioni quotate sul mercato telematico azionario di Borsa Italiana S.p.A. ("MIA"), che ha per oggetto l'assunzione e la gestione di partecipazioni ed interessenze in società ed imprese italiane o straniere, nonché lo svolgimento, nei confronti delle società ed imprese controllate, di funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto industriale che della attività dalle stesse esercitate;

- Enel, attraverso società controllate o altrimenti partecipate, opera in particolare nel settore dell'energia, svolgendo diverse attività direttamente o indirettamente connesse a tale settore;

- Enel è attualmente socio di controllo di Enel Green Power

M...

FD

S.p.A. ("Enel Green Power" o "EGP"), società di cui detiene, alla data di redazione del presente progetto di scissione (il "Progetto di Scissione"), il 68,29% circa del capitale sociale, ed esercita su EGP attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e ss. c.c.;

- EGP è una società di diritto italiano con azioni quotate in Italia sul MTA, nonché ammesse alla quotazione in Spagna tramite il sistema elettronico di trading spagnolo Sistema de Interconexión Bursátil "SIBX" (sui mercati azionari di Madrid, Barcellona, Bilbao e Valencia), ed opera nel settore delle energie rinnovabili;

- al fine di realizzare gli obiettivi industriali illustrati nelle relazioni degli amministratori predisposte da Enel e da EGP ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c., come richiamato dall'art. 2506-ter, comma 1, c.c. - alle quali si rinvia per quanto riguarda le motivazioni della scissione, l'illustrazione e la giustificazione sotto il profilo giuridico ed economico del Progetto di Scissione, con particolare riguardo al rapporto di cambio ed ai criteri per la sua determinazione - gli anzidetti organi amministrativi propongono la scissione parziale non proporzionale di EGP in favore di Enel, ai sensi dell'art. 2506-bis, comma 4, c.c. (la "Scissione"), come descritta infra nel Progetto di

2

Scissione;

- per effetto della Scissione ed alla Data di Efficacia della Scissione (come infra definita) si produrrà, inter alia, il delisting di EGP sia dal mercato italiano che dai mercati spagnoli;

- a Enel ed a Enel Green Power, alla data di redazione del Progetto di Scissione, è consentita la partecipazione alla Scissione in quanto non soggetta a procedure di liquidazione o concorsuali;

- il Progetto di Scissione, per entrambe le società partecipanti, sarà depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese di Roma a norma dell'articolo 2501-ter, comma 3, c.c., richiamato dall'articolo 2506-bis, comma 5, c.c. ed ivi iscritto;

- il Progetto di Scissione, le situazioni patrimoniali redatte ai sensi dell'art. 2501-quater c.c., le relazioni dei consigli di amministrazione redatte ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c., la relazione dell'esperto redatta ai sensi dell'articolo 2501-sexies c.c., nonché i bilanci dei tre esercizi 2011, 2012 e 2013 delle due società partecipanti alla Scissione saranno depositati presso le rispettive sedi sociali e pubblicati sui siti internet www.enelgreenpower.com e www.enel.com, a norma dell'articolo 2501-septies c.c. richiamato dall'articolo 2506-ter,

3

comma 5, c.c., nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "NIS-Storage" (www.emarketstorage.com);

- inoltre, in conformità con quanto previsto dall'art. 2506-ter, comma 2, c.c., sarà redatta da parte di un esperto indipendente una relazione di stima del Compendio Scisso (come infra definito), che sarà depositata presso il registro delle imprese di Roma e/o pubblicata mediante deposito presso le sedi sociali delle società partecipanti alla Scissione nonché sui siti internet www.enelgreenpower.com e www.enel.com durante i 30 giorni che precedono le assemblee chiamate ad approvare il presente Progetto di Scissione, e infine depositata presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "NIS-Storage" (www.emarketstorage.com);

- le due società partecipanti alla Scissione non hanno emesso obbligazioni convertibili né altri strumenti finanziari partecipativi, né altri strumenti finanziari convertibili in azioni.

TUTTO CIO' PREDISPOSTO

I Consigli di Amministrazione di Enel e di Enel Green Power, riunitisi entrambi in data 17 novembre 2015, hanno predisposto, ai sensi dell'art. 2506-bis e dell'art. 2501-ter c.c., il Progetto

di Scissione, che prevede la Scissione parziale di EGP in favore della propria controllante Enel, con emissione in controcambio e assegnazione non proporzionale ai soci della Scissa di azioni della beneficiaria Enel di nuova emissione.

(1)

TIPO, DENOMINAZIONE, SEDE ED ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ SCISSA ED ALLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

A. Società Scissa: "Enel Green Power S.p.A.", società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125, capitale sociale euro 1.000.000.000,00 (unmiliardo/00) interamente versato, rappresentato da n. 5.000.000.000 (cinquemiliardi/00) azioni ordinarie del valore nominale di 0,20 (zero/20) euro ciascuna, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA n. 10236451000, R.E.A. RM - 1219253.

B. Società Beneficiaria: "ENEL S.p.A.", con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 137, capitale sociale euro 9.403.357.795,00 (novemiliardi quattrocentotremilioni trecentocinquanta settemilasettecentonovantacinque/00), interamente versato, rappresentato da n. 9.403.357.795 (novemiliardi quattrocentotremilioni trecentocinquanta settemilase

5

5

185

ttrecentonovantacinque) azioni ordinarie del valore nominale di
1,00 (uno/00) euro ciascuna, iscrizione nel Registro Imprese di
Roma e Codice Fiscale 00811720580, partita IVA 00934061003, REA
RM - 756032;

(2)

STATUTI DELLA SOCIETA' SCISSA E DELLA SOCIETA' ASSORBITIVA

A. Società scissa;

Si allegano al Progetto di Scissione lo statuto della Società Scissa
vigente alla data del Progetto di Scissione sub lettera A e lo
Statuto della medesima Società Scissa, che riflette le
modificazioni derivanti dalla Scissione - relative, tra l'altro,
sia al capitale e al numero delle azioni, sia alla modifica delle
clausole non più attuali dopo il delisting (in particolare quelle
relative al delisting contenute nel nuovo art. 8 relativo al
domicilio soci, nonché quelle contenute nei successivi articoli
rinumerati 9, 10, 11, 12 e 13 relativi all'Assemblea, 14, 15, 16,
20 e 23 relativi al Consiglio di Amministrazione, 25 relativo al
Collegio Sindacale, 26 relativo agli account dividendo e 30
relativo alle disposizioni generali) - e che entrerà in vigore alla
Data di Efficacia della Scissione (come infra definita), sub
lettera B, per farne parte integrante e sostanziale.

5

B. Società beneficiaria:

Si allegano al Progetto di Scissione lo statuto della Società Beneficiaria vigente alla data del presente Progetto di Scissione sub lettera C e lo Statuto della medesima Società Beneficiaria, che riflette le modificazioni derivanti dalla Scissione - relative al capitale e al numero delle azioni di cui all'art. 5.1 - e che entrerà in vigore alla Data di Efficacia della Scissione, sub lettera D, per farne parte integrante e sostanziale.

Si fa avvertenza che le espressioni numeriche attestanti le variazioni del capitale e del numero delle azioni in cui lo stesso è suddiviso derivanti dalla Scissione, contenute nello statuto della Beneficiaria che entrerà in vigore alla Data di Efficacia della Scissione, qui allegato sub D, saranno precisate nel loro definitivo ammontare nell'atto di Scissione, in applicazione dei principi e dei criteri descritti infra al punto 4 del Progetto di Scissione; a tal fine, l'Assemblea della Società Beneficiaria conferirà apposito mandato all'organo amministrativo per definire in occasione dell'atto di Scissione gli importi di capitale e numero di azioni in cui lo stesso è suddiviso.

(5)

ELEMENTI PATRIMONIALI DA ASSEGNARE ALLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

7

7

La Scissione verrà deliberata sulla base delle situazioni patrimoniali di EGP e di Enal riferite alla data del 30 settembre 2015, approvate - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-quater c.c. richiamato dall'art. 2506-ter, comma 1, c.c. - dai Consigli di Amministrazione della Scissa e della Beneficiaria tenutisi in data 17 novembre 2015 e allegate, rispettivamente, sub lettere E e F.

La Scissione comporterà l'assegnazione della quasi totalità delle partecipazioni estere e delle attività finanziarie di EGP (il "Compendio Scisso") in favore di Enal, mentre EGP manterrà le attività italiane e le residue partecipazioni estere.

In particolare, gli elementi patrimoniali e i rapporti giuridici inerenti che, per effetto della Scissione, verranno assegnati alla Beneficiaria sono i seguenti:

- 1) partecipazione totalitaria nella società di diritto olandese Enal Green Power International BV;
- 2) credito finanziario a breve termine vantato nei confronti della società Enal Green Power North America Ltd. relativamente a una operazione di ristrutturazione finanziaria effettuata nel 2014; tale credito finanziario risulta coperto dal rischio di cambio mediante un contratto

di currency forward;

- 3) rapporti giuridici relativi alla linea di finanziamento a lungo termine con Enel Green Power International BV;
- 4) rapporti giuridici nei confronti dei 6 dipendenti facenti parte del ramo costituente il Compendio Scisso e conseguenti partite patrimoniali attive e passive ad essi riferite;
- 5) garanzie rilasciate da Enel Green Power nell'interesse di Enel Green Power International BV e sue controllate relative alla copertura di taluni impegni assunti.

La descrizione particolareggiata degli elementi patrimoniali attivi e passivi e relativi rapporti giuridici costituenti il Compendio Scisso che resteranno assegnati alla società Beneficiaria per effetto della Scissione è contenuta nell'allegato G e nei suoi suballegati e nelle rispettive note di dettaglio e commento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Progetto di Scissione.

In ogni caso, ove la destinazione di attività o passività, diritti ed obblighi, non sia desumibile dal Progetto di Scissione, i medesimi elementi si intenderanno assegnati alla società Beneficiaria ove siano inerenti al Compendio Scisso.

Si precisa, altresì, che eventuali sopravvenienze attive e passive

che si dovessero manifestare successivamente alla Data di Efficacia della Scissione rimarranno rispettivamente a beneficio e a carico della società Beneficiaria purché siano inerenti al Cespendio Scisso.

La composizione del patrimonio netto contabile di Enel Green Power risultante a seguito della Scissione sarà quella riportata nella Tabella (denominata "Composizione del patrimonio netto della Società Scissa ante e post Scissione") allegata sub H al Progetto di Scissione per farne parte integrante e sostanziale.

La composizione del patrimonio netto contabile di Enel risultante a seguito della Scissione sarà quella riportata nella Tabella (denominata "Composizione del patrimonio netto della Società Beneficiaria ante e post Scissione") allegata sub I al Progetto di Scissione per farne parte integrante e sostanziale.

Si segnala, conclusivamente, che:

- nell'ambito del Cespendio Scisso sono ricompresi i rapporti contrattuali ad esso afferenti, ivi inclusi i rapporti di lavoro con n. 6 risorse, come più diffusamente indicato nel menzionato allegato sub lettera G e nelle relative note di dettaglio e commento;
- gli elementi patrimoniali attivi e passivi e i rapporti giuridici compresi nel Cespendio Scisso saranno quelli effettivamente

esistenti alla Data di Efficacia della Scissione, tenuto quindi conto anche delle variazioni che interverranno tra la data di riferimento della situazione patrimoniale al 30 settembre 2015 della Società Scissa e la Data di Efficacia della Scissione, in conseguenza della dinamica operativa aziendale. Pertanto, eventuali differenze nella consistenza di tali elementi e rapporti oggetto del Compendio Scisso, tra il 30 settembre 2015 e la Data di Efficacia della Scissione, determineranno l'iscrizione di una partita di credito/debito tra la società Scissa e la società Beneficiaria.

L'intestazione formale della partecipazione assegnata per effetto della Scissione da EGP a Enel sarà effettuata in base alla normativa applicabile.

Prima della stipula dell'atto di Scissione, Enel ed Enel Green Power potranno in essere tutte le attività necessarie e/o opportune al fine di consentire il subentro di Enel nelle garanzie comprese nel Compendio Scisso di cui all'allegato 6 e suo suballegato 2 con la conseguente liberazione di Enel Green Power dagli obblighi ivi previsti, negoziando con le controparti tutti gli idonei accordi e/o atti giuridici.

Per quelle garanzie per cui entro la Data di Efficacia della

Scissione non fosse possibile perfezionare quanto sopra, Enel ed Enel Green Power compiranno ogni azione necessaria ed utile affinché Enel subentri a Enel Green Power negli obblighi derivanti dalle garanzie medesima. Resta nondimeno stabilito che laddove Enel Green Power non possa essere liberata dagli obblighi derivanti dalle suddette garanzie, tutti i costi, oneri, passività e responsabilità connessi saranno integralmente accollati dalla società Beneficiaria.

(4)

RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI

e CRITERIO DI ASSEGNAZIONE NON PROPORZIONALE

DELLE AZIONI DELLA BENEFICIARIA

Alla Data di Efficacia della Scissione, la quota del capitale sociale di EGP corrispondente al Comparto Scisso, costituita da n. 3.640.000.000 (tre miliardi seicentotrentamila) azioni di EGP ("Azioni di EGP complessivamente portate in concambio"), sarà concambiata in applicazione del Rapporto di Cambio appresso indicato, come segue: (i) i soci di EGP diversi da Enel concambieranno tutte le azioni dagli stessi detenute in EGP; (ii) Enel concambierà invece solo parte delle azioni dalle stesse detenute in EGP, corrispondenti al predetto numero di Azioni di

12

EGP complessivamente portate in concambio, dedotte le azioni EGP portate in concambio dai soci di EGP medesime diversi da Enel. Si dà atto che ai fini della determinazione del predetto numero di azioni di EGP riferite al Compendio Scisso di pertinenza, rispettivamente, di Enel e dei soci di EGP diversi da Enel, e pertanto del criterio di assegnazione non proporzionale delle azioni di nuova emissione della Beneficiaria ai soci della Scissa, i Consigli di Amministrazione della società partecipanti alla Scissione hanno attribuito a detto Compendio Scisso un valore corrispondente al 72,8 per cento del valore dell'intera EGP ante Scissione.

I Consigli di Amministrazione di Enel ed EGP che hanno redatto il Progetto di Scissione hanno approvato il seguente rapporto di cambio: n. 0,486 azioni Enel di nuova emissione per ciascuna azione EGP portata in concambio (il "Rapporto di Cambio").

Il Rapporto di Cambio sarà sottoposto al giudizio di congruità di uno o più esperti indipendenti ai sensi dell'art. 2501-sexies c.c. Non sono previsti conguagli in denaro.

Per l'effetto, alla Data di Efficacia della Scissione la Beneficiaria aumenterà il proprio capitale sociale con emissione

di massime n. 1.769.950.000

13

(unmiliardocettecentosessantannovemilidiciquarantaxila) azioni - aventi godimento regolare e valore nominale di Euro 1,00 ciascuna - in favore dei soci della Scissa in applicazione del Rapporto di Cambio. L'importo dell'aumento del capitale di Enel a servizio del Rapporto di Cambio non potrà essere superiore al valore Attribuito al Compendio Scisso dalla relazione di stima dell'esperto indipendente di cui in premessa.

In particolare:

a) ai soci di EGP diversi da Enel verranno destinate - in applicazione del Rapporto di Cambio - complessive mssime n. 770.588.712 (settecentosettantamilionicinquecentottantottomila-settecentododici) azioni Enel di nuova emissione, a fronte dell'annullamento, in sede di concambio, di complessive n. 1.585.573.483 (unmiliardocinquecentottantacinquemilioni-cinquecentosettantatre milaquattrocentottantatre) azioni EGP detenute da tali soci, mentre

b) in favore di Enel verranno destinate - e contestualmente annullate in ossequio al divieto di cui all'art. 2504-ter, comma 2, c.c., come richiamato dall'art. 2506-ter, comma 3, c.c. - complessive n. 998.451.288 (novecentonovantottomilioni-quattrocentocinquantanomiladuecentottantotto) azioni Enel, a

fronte dell'annullamento, in sede di scambio, di n. 2.054.426.517
(due miliardi cinquecentoquattromilioni quattrocentoventiseimila-
cinquecentodiciassette) azioni EGP da questa detenute.

Tenuto conto di quanto precede, alla Data di Efficacia della
Scissione il capitale sociale della Beneficiaria resterà aumentato
per massime n. 770.588.712

(settecentosettantamilioni cinquecentottantottomila-
settecentododici) azioni Enel di nuova emissione, tutte destinate
ai soci della Scissa diversi da Enel medesima.

Il numero di azioni Enel di nuova assegnazione potrà variare in
dipendenza del numero di azioni EGP acquistate da Enel all'esito
della procedura di offerta in opzione e prelazione delle azioni
EGP eventualmente oggetto dei diritti di vendita e di recesso (di
seguito indicati al paragrafo 10).

Poiché, alla Data di Efficacia della Scissione, tutte le predette
n. 3.540.000.000 (tre miliardi cinquecentoquarantamilioni) azioni di
EGP rappresentanti la quota del capitale sociale di EGP
corrispondente al Compendio Scisso oggetto di scambio verranno
integralmente annullate, a tale data il capitale sociale della
Società Scissa sarà ridotto dagli attuali complessivi euro
1.000.000.000,00 (un miliardo/00) a complessivi euro 272.000.000

15

(duecentosettantaduemilioni/00), diviso in n. 1.360.000.000
miliardotrecentosessantamila) azioni ordinarie del valore
unitario di euro 0,20 (zero/20) ciascuna.

Per effetto del scambio da parte dei soci di EGP diversi da Enel
di tutte le azioni degli stessi possedute in EGP, e del conseguente
annullamento delle stesse, Enel - ad esito della Scissione -
risulterà l'unico socio della Scissa.

(5)

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA BENEFICIARIA

L'assegnazione ai soci di EGP diversi da Enel delle azioni della
Società Beneficiaria di nuova emissione avverrà, in regime di
dematerializzazione e per il tramite degli intermediari
autorizzati, a partire dalla Data di Efficacia della Scissione,
con i tempi e con le modalità che verranno rese note al mercato
mediante la pubblicazione di apposito avviso sul sito internet
della società Scissa (www.enelgreempower.com), su almeno un
quotidiano a diffusione nazionale, nonché presso il meccanismo di
stoccaggio autorizzato denominato "NIS-Storage"
(www.emarketstorage.com).

Le azioni Enel di nuova emissione saranno quotate sul MTA al pari
delle azioni della Società Beneficiaria già in circolazione,

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti di EGP per le operazioni di concambio.

Sarà messo a disposizione degli azionisti di EGP un servizio per consentire di arrotondare all'unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni Enel spettanti in applicazione del Rapporto di Cambio, senza aggravio di spese, bolli o commissioni. In alternativa potranno essere attivate modalità diverse per assicurare il complessivo buon esito dell'operazione.

Tenuto conto che, come detto, le azioni EGP sono attualmente ammesse alla negoziazione anche presso i mercati regolamentati in Spagna e che le azioni Enel assegnate in sede di concambio non saranno invece ammesse a negoziazione presso tali mercati, l'Autorità di vigilanza spagnola (Comisión Nacional del Mercado de Valores) ha comunicato che, in conformità ai precedenti verificatisi nei mercati spagnoli, è necessario che sia nominato un apposito intermediario "di collegamento" (c.d. "entidad de enlace"), al fine di consentire agli azionisti che, alla Data di Efficacia della Scissione, detengono azioni EGP ammesse alla negoziazione presso i suddetti mercati spagnoli (attraverso il sistema di gestione accentrata spagnolo, Iberclear) di vendere sul MTA, nel mese successivo alla Data di Efficacia della Scissione, le azioni Enel

ricevute in controcambio, senza costi aggiuntivi derivanti dalla vendita su un mercato estero. Al termine del predetto periodo di un mese, i suddetti azionisti potranno acquistare e vendere le azioni Enel in Italia sul MTA attraverso intermediari autorizzati, sostenendo i costi dell'operazione.

(5)

DATA DALLA QUALE LE AZIONI ASSEGNATE DALLA BENEFICIARIA PARTECIPANO AGLI UTILI

Le azioni emesse da Enel a servizio del Rapporto di Cambio avranno godimento regolare e, quindi, i medesimi diritti di partecipazione agli utili della società Beneficiaria spettanti alle altre azioni della medesima Beneficiaria già in circolazione alla Data di Efficacia della Scissione.

(7)

DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE E DELLA IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI APPERTENENTI AGLI ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI SCISSIONE AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

La data di decorrenza degli effetti civilistici della Scissione corrisponderà all'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2506-guater c.c., ovvero dalla eventuale data successiva che fosse

18

18

198

indicata nell'atto di Scissione ("Data di Efficacia della Scissione"), a tal fine, le Assemblies delle società partecipanti alla Scissione conferiranno apposite mandato agli organi amministrativi per definire la Data di Efficacia della Scissione, se successiva all'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2506-quater c.c.

Dalla stessa data verranno imputate al bilancio della Beneficiaria le operazioni afferenti gli elementi patrimoniali assegnati alla medesima Beneficiaria, con decorrenza degli effetti contabili e fiscali.

(8)

TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI ED AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Le società partecipanti alla Scissione non hanno emesso particolari categorie di azioni né obbligazioni convertibili né altri strumenti finanziari partecipativi o comunque altri strumenti finanziari convertibili in azioni.

(9)

VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non è previsto alcun particolare vantaggio a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla Scissione.

DIRITTO DI VENDITA E DIRITTO DI RECESSO

Gli azionisti di EGP i quali non dovessero concorrere all'approvazione della Scissione avranno il diritto di far acquistare le proprie azioni EGP da Enel ai sensi e per gli effetti dell'art. 2505-bis, comma 4, c.c. (il "Diritto di Vendita"). Al riguardo, Enel ha dichiarato la propria intenzione di acquistare tutte le azioni oggetto del Diritto di Vendita e del Diritto di Recesso (come *infra* definito) rimaste invendute ad esito dell'offerta in opzione e prelazione di seguito indicata.

Il Diritto di Vendita potrà riguardare tutta le, o anche solo parte delle, azioni EGP possedute dai soci della Scissa che esercitino il Diritto di Vendita stesso. Il corrispettivo unitario dell'azione EGP è determinato applicando il criterio previsto dall'art. 2437-ter, comma 3, c.c., rappresentato dalla media aritmetica dei prezzi di chiusura dell'azione EGP nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria di EGP chiamata ad approvare la Scissione [il "Valore di Liquidazione"].

Il Valore di Liquidazione verrà messo a conoscenza dei soci e del mercato mediante apposito comunicato stampa consultabile sul sito

internet di BGP e attraverso la pubblicazione di un avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

La procedura per l'esercizio del Diritto di Vendita è la medesima prevista dall'art. 2437-bis c.c. per l'esercizio del Diritto di Recesso (come *infra* definito).

Inoltre, gli azionisti legittimati all'esercizio del Diritto di Vendita potranno esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a), c.c. (il "Diritto di Recesso"), ai medesimi corrispettivi previsti per il Diritto di Vendita sopra indicato, in quanto Enal, società Beneficiaria della Scissione, ha una clausola dell'oggetto sociale che consente un'attività significativamente diversa rispetto a quella descritta nella clausola dell'oggetto sociale di BGP. Le modalità per l'esercizio del Diritto di Recesso sono quelle previste dalla legge applicabile. In ogni caso, per la medesima azione non potrà essere esercitato il Diritto di Vendita e il Diritto di Recesso.

Il procedimento di liquidazione delle azioni per le quali dovesse essere esercitato il Diritto di Vendita e/o il Diritto di Recesso si svolgerà, unitariamente, in conformità all'art. 2437-quater c.c. In particolare, i termini dell'offerta in opzione e prelazione, che sarà rivolta a tutti gli azionisti BGP ai sensi della norma

di legge richiamata, saranno resi noti con le modalità previste dalla normativa vigente, precisando al riguardo che i relativi avvisi saranno pubblicati in tempo utile sul sito internet della Scissa (www.enelgreenpower.com), su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "MIS-Storage" (www.marketstorage.com). L'efficacia del Diritto di Vendita e del Diritto di Recesso è subordinata al perfezionamento della Scissione.

* * * * *

L'efficacia della Scissione è subordinata alla circostanza che il valore di liquidazione complessivo delle azioni EGP in relazione alle quali dovessero essere validamente esercitati il Diritto di Recesso e il Diritto di Vendita non sia superiore a Euro 300.000.000 (trecentomilioni/00) (la "Condizione Sospensiva").

La Condizione Sospensiva si intenderà ugualmente realizzata - anche in caso di superamento del limite sopra indicato - qualora Enel, entro 60 giorni di calendario dall'ultima iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma delle delibere assembleari di approvazione della Scissione ex art. 2502 c.c., dichiarerà la sua intenzione di procedere all'acquisto di tutte le azioni per le quali sono stati esercitati i diritti di cui sopra,

Sono fatte salve integrazioni e/o aggiornamenti (anche numerici) del Progetto di Scissione, così come dello Statuto della Società Beneficiaria (post-Scissione) e dello Statuto della Società Scissa (post-Scissione) qui allegati, quali richiesti o consentiti dalla normativa, e/o dalle competenti autorità di vigilanza o dalle autorità pubbliche o dalle società di gestione dei mercati regolamentati interessate, ovvero in sede di iscrizione nel registro delle imprese di Roma o, infine, dipendenti dall'esecuzione dell'operazione di Scissione così come strutturata ai sensi del Progetto di Scissione.

Roma, li 2/12/2015

Per il Consiglio di Amministrazione

di Enel S.p.A.

Mario Treggiari

Per il Consiglio di Amministrazione

di Enel Green Power S.p.A.

Antonio

ALLEGATI

- A. Statuto vigente di Enel Green Power S.p.A.;
- B. Statuto di Enel Green Power S.p.A. con le modificazioni derivanti dalla scissione;
- C. Statuto vigente di Enel S.p.A.;
- D. Statuto di Enel S.p.A. con le modificazioni derivanti dalla scissione;
- E. Situazione patrimoniale al 30 settembre 2015 della Società Enel Green Power S.p.A.;
- F. Situazione patrimoniale al 30 settembre 2015 della Società Enel S.p.A.;
- G. Esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare alla Società beneficiaria;
- H. Tabella recante la composizione del patrimonio netto della Società Scissa ante e post scissione;
- I. Tabella recante la composizione del patrimonio netto della Società Beneficiaria ante e post scissione.

ALLEGATO A

**STATUTO VIGENTE
ENEL GREEN POWER S.p.A.**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

25

205

Nota introduttiva

Testo approvato dall'Assemblea straordinaria del 10 giugno 2010, quale modificato:

- dal Consiglio di Amministrazione dell'8 novembre 2010 (mediante interventi correttivi e integrativi degli articoli 10.1, 13.3, 24.2 e soppressione dell'articolo 28);
- dall'Assemblea straordinaria del 27 aprile 2011 (mediante introduzione degli articoli 10.3 e 10.3 e interventi correttivi e integrativi degli articoli 12.1 e 12.2);
- dall'Assemblea straordinaria del 27 aprile 2012 (mediante interventi correttivi e integrativi degli articoli 13.3, 13.5, 24.1 e 24.2 e introduzione dell'articolo 28);
- dall'Assemblea straordinaria del 24 aprile 2013 (mediante interventi correttivi e integrativi dell'articolo 12.2).

TITOLO I
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

- 1.1 È costituita una società per azioni denominata "Enef Green Power S.p.A." (in forma abbreviata "EGP S.p.A."), regolata dalle norme del presente statuto.

Articolo 2

- 2.1 La Società ha sede legale in Roma.

Articolo 3

- 3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

TITOLO II
OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Articolo 4

- 4.1 La Società ha per oggetto l'esercizio e lo sviluppo dell'attività di produzione e vendita di energia elettrica generata da fonti rinnovabili.

A tal fine la Società, direttamente o indirettamente tramite società controllate o partecipate, può operare sia in Italia, che all'estero e svolgere qualsiasi altra attività connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di:

- a) progettazione, realizzazione, gestione, sviluppo e manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica;
- b) ricerca e coltivazione di risorse geotermiche, ivi inclusa la valorizzazione dei prodotti da esse derivanti;
- c) ricerca e sviluppo nel campo della utilizzazione delle energie rinnovabili, dell'uso razionale dell'energia e dei servizi energetici;
- d) realizzazione di impianti ed erogazione di servizi connessi alla distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica, ivi comprese la realizzazione e la gestione di interventi di riqualificazione per il risparmio energetico presso la clientela;
- e) commercio di prodotti e servizi connessi alla vendita di energia elettrica e di gas, operando direttamente con propri punti vendita o tramite terzi mediante una rete di franchising o di partenariato.

La Società può, inoltre, svolgere attività di ricerca, consulenza ed assistenza in tutti i settori attinenti l'oggetto sociale, nonché qualunque altra attività che consenta una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate.

- 4.2 La Società può altresì svolgere direttamente, nell'interesse delle società controllate o della partecipate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quelle delle partecipate o controllate medesime.

A tal fine la Società provvede in particolare:

- al coordinamento delle risorse manageriali della società partecipata o controllata, da attuare anche mediante idonee iniziative di formazione;
 - al coordinamento amministrativo e finanziario delle società partecipate o controllate, compiendo in loro favore ogni opportuna operazione, ivi inclusa la concessione di finanziamenti nonché, più in generale, l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria delle medesime;
 - alla fornitura di altri servizi in favore delle società partecipate o controllate in aree di specifico interesse aziendale.
- 4.3 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può, in definitiva, compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili in funzione strumentale e comunque connesse quali, a titolo esemplificativo: la prestazione di garanzie reali ed personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, la conclusione di operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e quant'altro collegato all'oggetto sociale o che consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle partecipate o controllate, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in quanto esercitate anch'esse nei confronti del pubblico nonché delle attività in genere riservate dalla legge ai professionisti iscritti in appositi albi.

TITOLO III CAPITALE - AZIONI - RECESSO - OBBLIGAZIONI

Articolo 5

- 5.1 Il capitale sociale è di euro 1.000.000.000, rappresentato da n. 5.000.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di 0,20 euro ciascuna.
- 5.2 Le azioni sono nominative e ogni azione dà diritto ad un voto.
- 5.3 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

Articolo 6

- 6.1 Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge, fatta salva quanto disposto dall'art. 6.2.
- 6.2 Non compete il diritto di recesso nei casi di:
- a) proroga del termine di durata della Società;
 - b) introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 7

- 7.1 L'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori a norma e con le modalità di legge.

TITOLO IV ASSEMBLEA

Articolo 8

- 8.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel comune dove ha sede la Società, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purché in Italia ovvero

M...

A

28

W

In un Paese in cui la Società, direttamente ovvero tramite le sue controllate o partecipate, svolge la sua attività.

- 8.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o, comunque, quando le richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

Articolo 9

- 9.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Articolo 10

- 10.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante invio nell'apposita sezione del sito Internet della Società indicata nell'avviso di convocazione. Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.

Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messi a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.

- 10.2 Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società.
- 10.3 Il consiglio di amministrazione può prevedere, in relazione a singole assemblee, che coloro ai quali spetta la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto possano partecipare all'assemblea con mezzi elettronici. In tal caso, l'avviso di convocazione specificherà, anche mediante il riferimento al sito Internet della Società, le predette modalità di partecipazione.

Articolo 11

- 11.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ricopre l'incarico di amministratore delegato oppure, in mancanza di entrambi, da altra persona delegata dal consiglio di amministrazione, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio presidente.
- 11.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori.

Articolo 12

- 12.1 Salvo quanto previsto dall'art. 10.2, l'assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza per legge, nonché su quelli previsti dall'art. 10.3.
- 12.2 L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, si svolge di regola in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia

L'assemblea ordinaria ed quella straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni. Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, vengono prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi, fatto il rispetto delle maggioranze specificamente previste dall'art. 19.3.

- 12.3 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincono tutti i casi, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

TITOLO V CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

- 13.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a tredici. L'assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.

- 13.2 Il consiglio di amministrazione è nominato per un periodo fino a tre esercizi ed è rieleggibile.

- 13.3 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di lista presentata dagli azionisti e dal consiglio di amministrazione uscente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, menzionando distintamente tali candidati e indicando uno di essi al primo posto della lista.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del consiglio di amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla Consob con regolamento.

Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche.

Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti da ultimo indicati, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- a) della lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i sette decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento; in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore;

b) I restanti amministratori vengono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine delle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

c) al fine del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto dei candidati indicati nelle liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste stesse;

c-bis) qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema di quozienti indicato nella lettera b). Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbe non eletto e appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con la maggioranza di legge secondo quanto previsto al successivo punto d) e nel rispetto del principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel consiglio di amministrazione.

In caso di parità dei quozienti, la sostituzione viene effettuata nei confronti del candidato tratto dalla lista che risulti avere ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria;

c-ter) al termine delle operazioni sopra indicate, il presidente procede alla proclamazione degli eletti.

d) per la nomina di amministratori che per qualsiasi ragione non vengono eletti al sena del procedimento sopra previsto, l'assemblea delibera con la maggioranza di legge in modo da assicurare comunque la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

- 13.4 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente 13.1, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.
- 13.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata da parte del consiglio di amministrazione assicurando la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, nonché garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, al termine dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la sostituzione dello stesso.

Articolo 14

- 14.1 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.
- 14.2 Il consiglio, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

Articolo 15

- 15.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente lo giudichi necessario. Il consiglio può essere altresì convocato nei modi previsti dall'art. 245 del presente statuto. Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta da almeno tre consiglieri per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.
- 15.2 Le riunioni del consiglio possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario per constatare la presenza e la sottoscrizione del relativo verbale.
- 15.3 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di urgenza il termine può essere più breve. Il consiglio di amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.

Articolo 16

- 16.1 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua assenza od impedimento, dal vice presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere più anziano di età.

Articolo 17

- 17.1 Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
- 17.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 18

- 18.1 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali chiari, firmati da chi presiede la riunione e dal segretario, vengono trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.
- 18.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

Articolo 19

- 19.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
- 19.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il consiglio di amministrazione è competente a deliberare circa:
- a) la fusione o la scissione, nei casi previsti dalla legge;
 - b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
 - c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
 - d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
 - e) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
 - f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
- L'attribuzione di tali competenze al consiglio di amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'assemblea nelle stesse materie.
- 19.3 Ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società:
- a) l'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, può autorizzare il consiglio di amministrazione a compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, che non rientrano nella competenza dell'assemblea, nonostante il parere negativo del comitato parti correlate, a condizione che, fermo il rispetto delle maggioranze di legge e di statuto nonché delle disposizioni vigenti in materia di conflitto di interessi, l'assemblea deliberi anche con il voto favorevole di almeno la metà dei soci non correlati votanti. In ogni caso il compimento delle suddette operazioni è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto;
 - b) nel caso in cui il consiglio di amministrazione intenda sottoporre all'approvazione dell'assemblea un'operazione con parti correlate di maggiore rilevanza, che rientra nella competenza di quest'ultima, nonostante il parere negativo del comitato parti correlate, l'operazione può essere compiuta solo qualora l'assemblea deliberi con la maggioranza e nel rispetto delle condizioni di cui alla precedente lettera a);
 - c) il consiglio di amministrazione, ovvero gli organi delegati, possono deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura e nel rispetto delle condizioni ivi indicate, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.

19.4 Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al collegio sindacale - con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio stesso, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristica, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.

19.5 Il consiglio di amministrazione nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del collegio sindacale.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato una significativa esperienza, per una durata di almeno un biennio, nell'esercizio di:

- a) funzioni dirigenziali nello svolgimento di attività di predisposizione e/o di analisi e/o di valutazione e/o di verifica di documenti societari che presentano problematiche contabili di complessità comparabile a quelle connesse ai documenti contabili della Società; ovvero
- b) attività di controllo legale dei conti presso società con azioni quotate in mercati regolamentari italiani o di altri paesi dell'Unione Europea; ovvero
- c) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie finanziarie e contabili; ovvero
- d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore finanziario e contabile.

Articolo 20.

20.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il consiglio, su proposta del presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del consiglio di amministrazione.

20.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 21

21.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano sia al presidente sia a chi ricopre l'incarico di amministratore delegato e, in caso di assenza o impedimento del primo, al vice presidente se nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

21.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 22

22.1 Ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo spetta un compenso da determinarsi dall'assemblea. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.

22.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Articolo 23

23.1 Il presidente:

- a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 23.1;
- b) presiede l'assemblea ai sensi dell'art. 11.1;
- c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ai sensi degli artt. 15, 16.1; ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;
- d) verifica l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio.

TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE

Articolo 24

24.1 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi, e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì tre sindaci supplenti.

I componenti il collegio sindacale sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nel decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) di tale decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori di attività inerenti l'energia in generale, il diritto ambientale e l'economia ambientale.

Per quanto riguarda la composizione del collegio sindacale, le situazioni di ineleggibilità ed i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti il collegio sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

24.2 I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla Consob con regolamento per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applica la normativa vigente. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista

relativa ai sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella sezione della lista stessa, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente sono nominati ai sensi della normativa vigente e con le modalità previste dall'art. 13.3, lettera b), da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

Per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale, l'assemblea delibera con la maggioranza di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, ma comunque in modo tale da assicurare una composizione del collegio sindacale conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2006, n. 162 nonché il rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo nominato con le modalità previste dall'art. 13.3, lett. b); in caso di sostituzione del presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente anch'egli nominato con le modalità previste dall'art. 13.3, lett. b).

In caso di sostituzione di uno dei sindaci tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti subentra il primo dei sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Nel caso in cui il subentro, se effettuato al sena del precedente periodo, non consenta di ricostituire un collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, subentra il secondo dei sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Qualora successivamente si renda necessario sostituire l'altro sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra in ogni caso l'ulteriore sindaco supplente tratto dalla medesima lista.

24.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

24.4 Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

24.5 Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo. I relativi poteri possono essere esercitati anche da almeno due membri del collegio in caso di convocazione dell'assemblea, e da almeno un membro del collegio in caso di convocazione del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo.

TITOLO VII BILANCI E UTILI

Articolo 25

25.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

25.3 Il consiglio di amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti, acconsentiti sul dividendo.

Articolo 26

26.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili si prescrivono a favore della Società con diretta loro apposizione e riserva.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 27

27.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Articolo 28

28.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Articolo 29

29.1 Le disposizioni degli artt. 13.3, 13.5 e 24.2 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale successivi all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011.

29.2 La composizione del collegio sindacale indicata nell'art. 24.1, caratterizzata dalla nomina di tre sindaci effettivi e di tre sindaci supplenti, trova applicazione a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di controllo successivo all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011. Fino a tale momento il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti.

M...

G

13
[Signature]

ALLEGATO B

**STATUTO POST SCISSIONE
ENEL GREEN POWER S.p.A.**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ALLEGATO B

STATUTO ENEL GREEN POWER S.p.A.	
TITOLO I COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ	
Articolo 1	
1.1	È costituita una società per azioni denominata "Enel Green Power S.p.A." (in forma abbreviata "EGP S.p.A."), regolata dalle norme del presente statuto.
Articolo 2	
2.1	La Società ha sede legale in Roma.
Articolo 3	
3.1	La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.
TITOLO II OGGETTO DELLA SOCIETÀ	
Articolo 4	
4.1	<p>La Società ha per oggetto l'esercizio e lo sviluppo dell'attività di produzione e vendita di energia elettrica generata da fonti rinnovabili.</p> <p>A tal fine la Società, direttamente o indirettamente tramite società controllate o partecipate, può operare sia in Italia che all'estero a svolgere qualsiasi altra attività connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di:</p> <ul style="list-style-type: none">a) progettazione, realizzazione, gestione, sviluppo e manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica;b) ricerca e coltivazione di risorse geotermiche, ivi inclusa la valorizzazione dei prodotti da esse derivanti;c) ricerca e sviluppo nel campo della utilizzazione delle energie rinnovabili, dell'uso razionale dell'energia e dei servizi energetici;d) realizzazione di impianti ed erogazione di servizi connessi alla distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica, ivi comprese la realizzazione e la gestione di interventi di riqualificazione per il risparmio energetico presso la clientela;e) commercio di prodotti e servizi connessi alla vendita di energia elettrica e di gas, operando direttamente con propri punti vendita e/o tramite terzi mediante una rete di franchising e/o di partneriato. <p>La Società può, inoltre, svolgere attività di ricerca, consulenza ed assistenza in tutti i settori attinenti l'oggetto sociale, nonché qualunque altra attività che consenta una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate.</p>
4.2	<p>La Società può altresì svolgere direttamente, nell'interesse della società controllate o delle partecipate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quella delle partecipate o controllate medesime.</p> <p>A tal fine la Società può provvedere, in particolare:</p>

- al coordinamento delle risorse manageriali delle società partecipate o controllate, da attuare anche mediante idonee iniziative di formazione;
- al coordinamento amministrativo e finanziario delle società partecipate o controllate, compiendo in loro favore ogni opportuna operazione, ivi inclusa la concessione di finanziamenti nonché, più in generale, l'impostazione e la gestione dell'attività finanziarie delle medesime;
- alla fornitura di altri servizi in favore delle società partecipate o controllate in aree di specifico interesse aziendale.

4.3 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può, in definitiva, compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connesse quest; a titolo esemplificativo la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, la conclusione di operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e quant'altro collegato all'oggetto sociale o che consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle partecipate o controllate, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo 4 settembre 1999, n. 385 in quanto esercitate anch'esse nei confronti del pubblico nonché delle attività in genere riservate dalla legge a professionisti iscritti in appositi albi.

**TITOLO III
CAPITALE - AZIONI - RECESSO - OBBLIGAZIONI**

Articolo 5

- 5.1 Il capitale sociale è di euro 272.000.000, rappresentato da n. 1.360.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di 0,20 euro ciascuna.
- 5.2 Le azioni sono nominative e ogni azione dà diritto ad un voto.
- 5.3 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

Articolo 6

- 6.1 Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto disposto dall'art. 6.2.
- 6.2 Non compete il diritto di recesso nei casi di:
- a) proroga del termine di durata della Società;
 - b) introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 7

- 7.1 L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dagli amministratori a norma e con la modalità di legge.

Articolo 8

- 8.1 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, nonché dei propri riferimenti telefonici, di telefax e di posta elettronica.

40

B

2

B

**TITOLO IV
ASSEMBLEA**

Articolo 9

9.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel comune dove ha sede la Società, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purché in Italia ovvero in un Paese in cui la Società, direttamente o verso tramite le sue controllate o partecipate, svolge la sua attività.

9.2 L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.

9.3 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

9.4 È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, nei quali gli eventi dritto possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove risultano presenti il presidente dell'assemblea ed il verbalizzante.

Articolo 10

10.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.

Articolo 11

11.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta.

Articolo 12

12.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente, se nominato, oppure, in mancanza di entrambi, da altra persona delegata dal consiglio di amministrazione, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio presidente.

12.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti.

Articolo 13

13.1 Salvo quanto previsto dall'art. 20.2, l'assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza per legge.

13.2 Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, vengono prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.

13.3 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

TITOLO V CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

14.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a dieci. L'assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti. La composizione del consiglio di amministrazione deve assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

14.2 Il consiglio di amministrazione è nominato per un periodo fino a tre esercizi ed è rieleggibile.

14.3 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente 14.1, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scendono con quelli in carica.

14.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Articolo 15

15.1 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

15.2 Il consiglio, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

Articolo 16

16.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta della maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacato. -

Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta da almeno due consiglieri - o da uno se il consiglio è composto da tre membri - per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.

16.2 Le riunioni del consiglio possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alle trattazioni degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

16.3 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a un giorno prima. Il consiglio di amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.

62

992

16.4 Il consiglio di amministrazione si considera validamente costituito, anche senza formale convocazione, nel caso in cui tutti i consiglieri e sindaci effettivi in carica siano stati sufficientemente informati della riunione e degli argomenti oggetto di discussione e:

- a) intervengano tutti alla riunione ovvero
- b) partecipi la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e gli assenti abbiano dichiarato di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17

17.1 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua assenza od impedimento, dal vice presidente, se nominato. In mancanza, anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere più anziano di età.

Articolo 18

18.1 Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

18.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 19

19.1 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, firmati da chi presiede la riunione e dal segretario, vengono trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.

19.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

Articolo 20

20.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

20.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il consiglio di amministrazione è competente a deliberare circa:

- a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
- e) l'adeguamento dello statuto e disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- g) la riduzione del capitale sociale, nei casi consentiti dalla legge.

L'attribuzione di tali competenze al consiglio di amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'assemblea nelle stesse materie.

20.3 Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, con periodicità non superiore a sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate.

Articolo 21

21.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il

consiglio, su proposta del presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del consiglio di amministrazione.

- 21.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferite, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 22

22.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano sia al presidente sia a chi ricopre l'incarico di amministratore delegato. In caso di assenza o impedimento del primo, al vice presidente se nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

- 22.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 23

23.1 Ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo spetta un compenso da determinarsi dall'assemblea. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.

- 23.2 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 24

24.1 Il presidente:

- a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 22.1;
- b) presiede l'assemblea ai sensi dell'art. 12.1;
- c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ai sensi degli artt. 16, 17.1; ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;
- d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del consiglio.

TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE

Articolo 25

25.1 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi, e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì due sindaci supplenti. La composizione del collegio sindacale deve assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della suddetta normativa in materia di equilibrio tra i generi.

25.2 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

25.3 Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

**TITOLO VII
BILANCI E UTILI**

Articolo 26

- 26.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
26.2 All' fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.
26.3 Ove consentito dalla legge, il consiglio di amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

Articolo 27

- 27.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili si prescrivono a favore della Società con diretta loro apposizione a riserva.

**TITOLO VIII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ**

Articolo 28

- 28.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

**TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE**

Articolo 29

- 29.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Articolo 30

- 30.1 Le disposizioni degli artt. 14 e 25 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale successivi all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251.

ALLEGATO C

STATUTO VIGENTE

ENEL S.p.A.



46



Nota Introduttiva

Testo approvato dall'Assemblea straordinaria del 21 maggio 2004, quale modificato:

- dal Consiglio di Amministrazione del 21 ottobre 2004 (mediante interventi correttivi ed integrativi degli articoli 5.2, 15.1, 18.1, 21.1, 22.2);
- dal Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2005 (mediante inserimento dell'articolo 5.8, ora 5.5);
- dalla Assemblea straordinaria del 26 maggio 2005 (mediante interventi correttivi ed integrativi degli articoli 5 e 14.3);
- dalla Assemblea straordinaria del 26 maggio 2006 (mediante interventi correttivi ed integrativi dell'articolo 5 e inserimento dell'articolo 20.4, ora 20.5);
- dal Consiglio di Amministrazione dell'11 aprile 2007 (mediante interventi correttivi ed integrativi dell'articolo 25.2 e 25.5);
- dalla Assemblea straordinaria del 25 maggio 2007 (mediante interventi correttivi ed integrativi degli articoli 5, 14.3, 14.5 e 20.4, ora 20.5);
- dal Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2007 (mediante interventi correttivi ed integrativi dell'articolo 25.1 e 25.2);
- dalla Assemblea straordinaria dell'11 giugno 2008 (mediante interventi correttivi ed integrativi dell'articolo 5);
- dal Consiglio di Amministrazione del 3 febbraio 2009 (mediante interventi correttivi ed integrativi dell'articolo 9.2);
- dalla Assemblea straordinaria del 29 aprile 2009 (mediante interventi correttivi ed integrativi dell'articolo 5);
- dal Consiglio di Amministrazione del 6 maggio 2009 (mediante interventi correttivi ed integrativi dell'articolo 5);
- dal Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2009 (mediante interventi correttivi ed integrativi dell'articolo 5);
- dall'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2010 (mediante interventi correttivi ed integrativi degli articoli 9.2, 13.2 e 14.3, e introduzione dell'articolo 31.1);
- dal Consiglio di Amministrazione del 21 ottobre 2010 (mediante interventi correttivi ed integrativi degli articoli 10.1, 11.1, 14.3 e 25.2 e soppressione dell'articolo 31.1);
- dall'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2011 (mediante introduzione degli articoli 11.3 e 20.3 e interventi correttivi e integrativi degli articoli 13.1 e 13.2);
- dall'Assemblea straordinaria del 30 aprile 2012 (mediante interventi correttivi e integrativi degli articoli 14.3, 14.5, 25.1 e 25.2 e introduzione dell'articolo 31);
- dall'Assemblea straordinaria del 22 maggio 2014 (mediante interventi correttivi e integrativi degli articoli 13.2 e 14.3 e introduzione dell'articolo 14-bis);
- dal Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2014 (mediante interventi correttivi degli articoli 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.2, 14.1, 14.3, 14.5, 15.1, 17.1, 18.1, 18.2, 21.1 e 22.2);

- dall'Assemblea straordinaria del 28 maggio 2015 (mediante interventi correttivi e integrativi dell'articolo 14-bis).

[Handwritten scribble]

[Handwritten mark]

68

928

3

[Handwritten signature]

TITOLO I
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

1.1 La Società ha la denominazione: "ENEL - Società per azioni" ed è regolata dalle norme del presente statuto.

Articolo 2

2.1 La Società ha sede legale in Roma.

Articolo 3

3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Articolo 4

4.1 La Società ha per oggetto l'assunzione e la gestione di partecipazioni ed interessenze in società ed imprese italiane o straniere, nonché lo svolgimento, nei confronti delle società ed imprese controllate, di funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto industriale che delle attività dalle stesse esercitate.

La Società, attraverso società partecipate o controllate, opera in particolare:

- a) nel settore dell'energia elettrica, comprensivo delle attività di produzione, importazione ed esportazione, distribuzione e vendita, nonché di trasmissione nei limiti delle normative vigenti;
- b) nel settore energetico in generale, comprensivo dei combustibili, nel settore idrico ed in quello della tutela dell'ambiente;
- c) nei settori delle comunicazioni, telematica ed informatica e dei servizi multimediali ed interattivi;
- d) nei settori delle strutture a rete (energia elettrica, acqua, gas, teleriscaldamento, telecomunicazioni) o che offrano comunque servizi urbani sul territorio;
- e) in altri settori:
 - aventi comunque attinenza o connettività con le attività svolte nei settori sopra considerati;
 - che consentano una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate nei settori sopra considerati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: editoriale, immobiliare e dei servizi alle imprese;
 - che consentano una proficua utilizzazione dei beni prodotti e dei servizi resi nei settori sopra considerati;
- f) nello svolgimento di attività di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di impianti; attività di produzione e vendita di apparecchiature; attività di ricerca,

del

consulenza ed assistenza; nonché attività di acquisizione, vendita, commercializzazione e "trading" di beni e servizi, attività tutte riferite ai settori di cui alle precedenti lettere a), b), c), d).

4.2 La Società può altresì svolgere direttamente, nell'interesse delle società partecipate o delle controllate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quelle delle partecipate o controllate medesime.

A tal fine la Società provvede in particolare:

- al coordinamento delle risorse manageriali delle società partecipate o controllate, ed attuare anche mediante idonee iniziative di formazione;
- al coordinamento amministrativo e finanziario delle società partecipate o controllate, compiendo in loro favore ogni opportuna operazione, ivi inclusa la concessione di finanziamenti nonché, più in generale, l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria delle medesime;
- alla fornitura di altri servizi in favore delle società partecipate o controllate in aree di specifico interesse aziendale.

4.3 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può altresì compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connessa quali, a titolo esemplificativo: la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e quant'altro collegato all'oggetto sociale o che consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle partecipate o controllate, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle attività di cui all'art. 105 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 365 in quanto esercitate anch'esse nei confronti del pubblico.

TITOLO III

CAPITALE - AZIONI - RECESSO - OBBLIGAZIONI

Articolo 5

- 5.1 Il capitale sociale è di euro 9.403.357.795, rappresentato da n. 9.403.357.795 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna.
- 5.2 Le azioni sono nominative e ogni azione dà diritto ad un voto.
- 5.3 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

Articolo 6

6.1 Ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, nessuno può possedere, a qualsiasi titolo, azioni della Società che comportino una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale, fatto salvo quanto previsto dalla legge.

Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive fatte capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, e tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante; ai soggetti collegati nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato.

Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile. Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2369, comma 3, del codice civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercanti fondi comuni di investimento, aderiscono, anche con terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di voto, se si tratta di società quotate, o il 20% se si tratta di società non quotate.

Al fini del computo del su riferito limite di possesso azionario (3%) si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposte persona ed in genere da soggetti interposti.

Il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non può essere esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Articolo 7

7.1 Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto disposto dall'art. 7.2.

7.2 Non compete il diritto di recesso nei casi di:

- a) proroga del termine di durata della Società;
- b) introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 8

8.1 L'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori a norma e con le modalità di legge.

TITOLO IV ASSEMBLEA

Articolo 9

9.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel comune dove ha sede la Società, salva diverse deliberazioni del consiglio di amministrazione e purché in Italia.

9.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o, comunque, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

Articolo 10

- 10.1 La legittimazione all'intervento in assemblee e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.

Articolo 11

- 11.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblee ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante invio nell'apposita sezione del sito Internet della Società indicata nell'avviso di convocazione. Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisca. Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate associate ed associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messi a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.
- 11.2 Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società.
- 11.3 Il consiglio di amministrazione può prevedere, in relazione a singole assemblee, che coloro ai quali spetta la legittimazione all'intervento in assemblee e all'esercizio del diritto di voto possano partecipare all'assemblea con mezzi elettronici. In tal caso, l'avviso di convocazione specificherà, anche mediante il riferimento al sito Internet della Società, le predette modalità di partecipazione.

Articolo 12

- 12.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente se nominato oppure, in mancanza di entrambi, da altra persona delegata dal consiglio di amministrazione, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio presidente.
- 12.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori.

Articolo 13

- 13.1 Salvo quanto previsto dall'art. 20.2, l'assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza per legge, nonché su quelli previsti dall'art. 20.3.
- 13.2 L'assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, si svolge di regola in unica convocazione. Il consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni. Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, vengono prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi, fermo il rispetto delle maggioranze specificamente previste dall'art. 20.3.

- 13.3 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzianti.

TITOLO V CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

- 14.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L'assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.
- 14.2 Il consiglio di amministrazione è nominato per un periodo fino a tre esercizi ed è rieleggibile.
- 14.3 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal consiglio di amministrazione uscente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, menzionando distintamente tali candidati e indicando uno di essi al primo posto della lista.
Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del consiglio di amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente.
Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla Consob con regolamento.
Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente statuto per le rispettive cariche.
Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti da ultimo indicati, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
Alla elezione degli amministratori si procede come segue:
- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista eletta, i sette decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore;
 - i restanti amministratori vengono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine delle stesse

rispettivamente previsto, i quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

c) ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto dei candidati indicati nelle liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore alla metà della percentuale richiesta per la presentazione della lista stessa;

c-bis) qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema di quozienti indicato nella lettera b). Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbero non eletti e appartenenti alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge secondo quanto previsto al successivo punto d) e nel rispetto del principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel consiglio di amministrazione.

In caso di parità dei quozienti, la sostituzione viene effettuata nei confronti del candidato tratto dalla lista che risulti avere ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria.

c-ter) al termine delle operazioni sopra indicate, il presidente procede alla proclamazione degli eletti;

d) per la nomina di amministratori, che per qualsiasi ragione non vengono eletti ai sensi del procedimento sopra previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge in modo da assicurare comunque la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

14.4 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può varare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente 14.1, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

- 14.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2388 del codice civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata da parte del consiglio di amministrazione assicurando la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, nonché garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Articolo 14-bis

14-bis.1 Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

- a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- b) del titolo XI del libro V del codice civile e del Regio Decreto 18 marzo 1942, n. 257;
- c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico; contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
- d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

14-bis.2 Abrogato.

14-bis.3 Abrogato.

14-bis.4 Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, l'amministratore delegato che sia sottoposto:

- a) ad una pena detentiva o
- b) ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione,

decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.

Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia rifiutata da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

14-bis.5 Ai fini del presente articolo, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

14-bis.6 Al fini dell'applicazione del presente articolo, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Articolo 15

- 15.1 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.
- 15.2 Il consiglio, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

Articolo 16

- 16.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente lo giudichi necessario. Il consiglio può essere altresì convocato nei modi previsti dall'art. 25.6 del presente statuto.
- Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta da almeno due consiglieri - o da uno se il consiglio è composto da tre membri - per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.
- 16.2 Le riunioni del consiglio possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
- 16.3 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Il consiglio di amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.

Articolo 17

- 17.1 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua assenza od impedimento, dal vice presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere più anziano di età.

Articolo 18

- 18.1 Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
- 18.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 19

- 19.1 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, firmati da chi presiede la riunione e dal segretario, vengono trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.
- 19.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

Articolo 20

- 20.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
- 20.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il consiglio di amministrazione è competente a deliberare circa:
- a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;
 - b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
 - c) l'indicazione di quali tra gli amministratori facciano la rappresentanza della Società;
 - d) la riduzione del capitale sociale in caso di bisogno di uno o più soci;
 - e) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
 - f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
- 20.3 Ai sensi della procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate adottata dalla Società:
- a) l'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) del codice civile, può autorizzare il consiglio di amministrazione a compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, che non rientrano nella competenza dell'assemblea, nonostante il parere negativo del comitato parti correlate, a condizione che, fermo il rispetto delle maggioranze di legge e di statuto nonché delle disposizioni vigenti in materia di conflitto di interessi, l'assemblea deliberi anche con il voto favorevole di almeno la metà dei soci non correlati votanti. In ogni caso il compimento delle suddette operazioni è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al 10% del capitale sociale con diritto di voto;
 - b) nel caso in cui il consiglio di amministrazione intenda sottoporre all'approvazione dell'assemblea un'operazione con parti correlate di maggiore rilevanza, che rientra nella competenza di quest'ultima, nonostante il parere negativo del comitato parti correlate, l'operazione può essere compiuta solo qualora l'assemblea deliberi con le maggioranze e nel rispetto delle condizioni di cui alla precedente lettera a);
 - c) il consiglio di amministrazione ovvero gli organi delegati possono deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura e nel rispetto delle condizioni ivi indicate, il compimento sia parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.
- 20.4 Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al collegio sindacale - con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio stesso, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono

sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.

- 20.5 Il consiglio di amministrazione nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del collegio sindacale.
- Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
- funzioni dirigenziali nello svolgimento di attività di predisposizione e/o di analisi e/o di valutazione e/o di verifica di documenti societari che presentano problematiche contabili di complessità comparabile a quelle connesse ai documenti contabili della Società; ovvero
 - attività di controllo legale dei conti presso società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea; ovvero
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie finanziarie o contabili; ovvero
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore finanziario o contabile.

Articolo 21

- 21.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il consiglio, su proposta del presidente e d'intesa con l'amministratore delegato, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del consiglio di amministrazione.
- 21.2 Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferite, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 22

- 22.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano, sia al presidente sia all'amministratore delegato e, in caso di assenza o impedimento del primo, al vice presidente e nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.
- 22.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 23

- 23.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'assemblea. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.
- 23.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Articolo 24

24.1 Il presidente;

- a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 22.1;
- b) presiede l'assemblea ai sensi dell'art. 12.1;
- c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ai sensi degli artt. 16, 17.1; ha
fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate
informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i
consiglieri;
- d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del consiglio.

TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE

Articolo 25

25.1 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi, e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì tre sindaci supplenti.

I componenti il collegio sindacale sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di
professionalità e di onorabilità indicati nel decreto del Ministero della giustizia 30 marzo
2000, n. 162. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) di tale decreto, si
considerano strettamente affinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il
diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale,
nonché le materie ed i settori di attività inerenti l'energia in generale, le comunicazioni, la
telematica e l'informatica, le strutture a rete.

Per quanto riguarda la composizione del collegio sindacale, le situazioni di ineleggibilità ed i
limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti
da parte dei componenti il collegio sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e
di regolamento vigenti.

25.2 I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri
azionisti, risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita
dalla Consob con regolamento per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del
consiglio di amministrazione.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applica la normativa
vigente.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra
per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione
deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo
legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le
liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o
superiore a tre devono inoltre includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista
relativa ai sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai
sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente sono nominati ai sensi della normativa vigente e con le modalità previste dall'art. 14.3, lettera b), da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

Per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori della ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale, l'assemblea delibera con la maggioranza di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, ma comunque in modo tale da assicurare una composizione del collegio sindacale conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 182 nonché il rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo nominato con le modalità previste dall'art. 14.3, lett. b); in caso di sostituzione del presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente anch'egli nominato con le modalità previste dall'art. 14.3, lett. b).

In caso di sostituzione di uno dei sindaci tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra il primo dei sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Nel caso in cui il subentro, se effettuato ai sensi del precedente periodo, non consenta di ricostituire un collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, subentra il secondo dei sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Qualora successivamente si renda necessario sostituire l'altro sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra in ogni caso l'ulteriore sindaco supplente tratto dalla medesima lista.

25.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

25.4 Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

25.5 Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea ed il consiglio di amministrazione. I relativi poteri possono essere esercitati anche da almeno due membri del collegio in caso di convocazione dell'assemblea, e da almeno un membro del collegio in caso di convocazione del consiglio di amministrazione.

TITOLO VII BILANCI E UTILI

Articolo 25

25.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio provveda, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

25.3 Il consiglio di amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconiti sul dividendo.

Articolo 27

- 27.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili si prescrivono a favore della Società con diretta loro opposizione a riserva.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 28

- 28.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina la modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E GENERALI

Articolo 29

- 29.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Articolo 30

- 30.1 La Società continua a svolgere tutte le attività che - in base al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato sulla G.U. n. 75 del 31 marzo 1999 - risultano ad essa provvisoriamente affidate in attesa dell'attribuzione ad altri soggetti secondo le previsioni del decreto legislativo medesimo.

Articolo 31

- 31.1 Le disposizioni degli artt. 14.3, 14.5 e 25.2 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale successivi all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011.
- 31.2 La composizione del collegio sindacale indicata nell'art. 25.1, caratterizzata dalla nomina di tre sindaci effettivi e di tre sindaci supplenti, trova applicazione a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di controllo successivo all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011. Fino a tale momento il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti.

ALLEGATO D

STATUTO POST SCISSIONE

ENEL S.p.A.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

62

[Handwritten mark]

242

Nota introduttiva

Testo approvato dall'Assemblea straordinaria del 21 maggio 2004, quale modificato:

- dal Consiglio di Amministrazione del 21 ottobre 2004 (mediante interventi correttivi ed integrativi degli articoli 6.2, 15.1, 18.1, 21.1, 22.2);
- dal Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2005 (mediante inserimento dell'articolo 5.8, ora 5.5);
- dalla Assemblea straordinaria del 26 maggio 2005 (mediante interventi correttivi ed integrativi degli articoli 5 e 14.3);
- dalla Assemblea straordinaria del 26 maggio 2006 (mediante interventi correttivi ed integrativi dell'articolo 5 e inserimento dell'articolo 20.4, ora 20.5);
- dal Consiglio di Amministrazione dell'11 aprile 2007 (mediante interventi correttivi ed integrativi dell'articolo 25.2 e 25.5);
- dalla Assemblea straordinaria del 25 maggio 2007 (mediante interventi correttivi ed integrativi degli articoli 5, 14.3, 14.5 e 20.4, ora 20.5);
- dal Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2007 (mediante interventi correttivi ed integrativi dell'articolo 25.1 e 25.2);
- dalla Assemblea straordinaria dell'11 giugno 2008 (mediante interventi correttivi ed integrativi dell'articolo 5);
- dal Consiglio di Amministrazione del 3 febbraio 2009 (mediante interventi correttivi ed integrativi dell'articolo 9.2);
- dalla Assemblea straordinaria del 29 aprile 2009 (mediante interventi correttivi ed integrativi dell'articolo 5);
- dal Consiglio di Amministrazione del 6 maggio 2009 (mediante interventi correttivi ed integrativi dell'articolo 5);
- dal Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2009 (mediante interventi correttivi ed integrativi dell'articolo 5);
- dall'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2010 (mediante interventi correttivi ed integrativi degli articoli 9.2, 13.2 e 14.3, e introduzione dell'articolo 31.1);
- dal Consiglio di Amministrazione del 21 ottobre 2010 (mediante interventi correttivi ed integrativi degli articoli 10.1, 11.1, 14.3 e 25.2 e soppressione dell'articolo 31.1);
- dall'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2011 (mediante introduzione degli articoli 11.3 e 20.3 e interventi correttivi e integrativi degli articoli 13.1 e 13.2);
- dall'Assemblea straordinaria del 30 aprile 2012 (mediante interventi correttivi e integrativi degli articoli 14.3, 14.5, 25.1 e 25.2 e introduzione dell'articolo 31);
- dall'Assemblea straordinaria del 22 maggio 2014 (mediante interventi correttivi e integrativi degli articoli 13.2 e 14.3 e introduzione dell'articolo 14-bis);
- dal Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2014 (mediante interventi correttivi degli articoli 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.2, 14.1, 14.3, 14.5, 15.1, 17.1, 18.1, 18.2, 21.1 e 22.2);

- dall'Assemblea straordinaria del 28 maggio 2015 (mediante interventi correttivi e integrativi dell'articolo 14-bis);
- dall'Assemblea straordinaria dell'11 gennaio 2016 (mediante interventi correttivi dell'articolo 5).

64

264

TITOLO I
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

- 1.1 La Società ha la denominazione: "ENEL + Società per azioni" ed è regolata dalle norme del presente statuto.

Articolo 2

- 2.1 La Società ha sede legale in Roma.

Articolo 3

- 3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Articolo 4

- 4.1 La Società ha per oggetto l'assunzione e la gestione di partecipazioni ed interessenze in società ed imprese italiane o straniere, nonché lo svolgimento, nei confronti delle società ed imprese controllate, di funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto industriale che delle attività dalle stesse esercitate.

La Società, attraverso società partecipate o controllate, opera in particolare:

- a) nel settore dell'energia elettrica, comprensivo delle attività di produzione, importazione ed esportazione, distribuzione e vendita, nonché di trasmissione nei limiti delle normative vigenti;
- b) nel settore energetico in generale, comprensivo dei combustibili, nel settore idrico ed in quello della tutela dell'ambiente;
- c) nei settori delle comunicazioni, telematica ed informatica e dei servizi multimediali ed interattivi;
- d) nei settori delle strutture e reti (energia elettrica, acqua, gas, teleriscaldamento, telecomunicazioni) o che offrano comunque servizi urbani sul territorio;
- e) in altri settori:
 - aventi comunque affinità o contiguità con le attività svolte nei settori sopra considerati;
 - che consentano una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate nei settori sopra considerati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: editoriale, immobiliare e dei servizi alle imprese;
 - che consentano una proficua utilizzazione dei beni prodotti e dei servizi resi nei settori sopra considerati;
- f) nello svolgimento di attività di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di impianti; attività di produzione e vendita di apparecchiature; attività di ricerca,

consulenza ed assistenza; nonché attività di acquisizione, vendita, commercializzazione e "trading" di beni e servizi, attività tutte riferite al settore di cui alle precedenti lettere a), b), c), d).

4.2 La Società può altresì svolgere direttamente, nell'interesse delle società partecipate o delle controllate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quelle delle partecipate o controllate medesime.

A tal fine la Società provvede in particolare:

- al coordinamento delle risorse manageriali delle società partecipate o controllate, da attuare anche mediante idonee iniziative di formazione;
- al coordinamento amministrativo e finanziario delle società partecipate o controllate, compiendo in loro favore ogni opportuna operazione, ivi inclusa la concessione di finanziamenti nonché, più in generale, l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria delle medesime;
- alla fornitura di altri servizi in favore delle società partecipate o controllate in aree di specifico interesse aziendale.

4.3 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può altresì compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connessa quali, a titolo esemplificativo: la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e quant'altro collegato all'oggetto sociale o che consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle partecipate o controllate, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in quanto esercitate anch'esse nei confronti del pubblico.

TITOLO III

CAPITALE - AZIONI - RECESSO - OBBLIGAZIONI

Articolo 5

- 5.1 Il capitale sociale è di euro [*], rappresentato da n. [*] azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna.
- 5.2 Le azioni sono nominative e ogni azione dà diritto ad un voto.
- 5.3 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

Articolo 6

6.1 Ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, nessuno può possedere, a qualsiasi titolo, azioni della Società che comportino una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale, fatto salvo quanto previsto dalla legge.

Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo al controllante, persona fisica o giuridica o società; a tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante; ai soggetti obbligati nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che el tratti di coniuge non legalmente separato.

Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile. Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del codice civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, aderiscono, anche con terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di voto, se si tratta di società quotate, o il 20% se si tratta di società non quotate.

Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario (3%) si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona ed in genere da soggetti interposti.

Il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non può essere esercitato e si fiducia proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Articolo 7

7.1 Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto disposto dall'art. 7.2.

7.2 Non compete il diritto di recesso nei casi di:

- a) proroga del termine di durata della Società;
- b) introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 8

8.1 L'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori a norma e con le modalità di legge.

TITOLO IV ASSEMBLEA

Articolo 9

- 9.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel comune dove ha sede la Società, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purché in Italia.
- 9.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o, comunque, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

67

207

Articolo 10

- 10.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.

Articolo 11

- 11.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante invio nell'apposita sezione del sito Internet della Società indicata nell'avviso di convocazione. Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.
- Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate associate ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messi a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.
- 11.2 Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società.
- 11.3 Il consiglio di amministrazione può prevedere, in relazione a singole assemblee, che coloro ai quali spetta la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto possano partecipare all'assemblea con mezzi elettronici. In tal caso, l'avviso di convocazione specificherà, anche mediante il riferimento al sito Internet della Società, le predette modalità di partecipazione.

Articolo 12

- 12.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente se nominato oppure, in mancanza di entrambi, da altra persona delegata dal consiglio di amministrazione, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio presidente.
- 12.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori.

Articolo 13

- 13.1 Salvo quanto previsto dall'art. 20.2, l'assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza per legge, nonché su quelli previsti dall'art. 20.3.
- 13.2 L'assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, si svolge di regola in unica convocazione. Il consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni. Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, vengono prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi, fermo il rispetto delle maggioranze specificamente previste dall'art. 20.3.

- 13.3 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

TITOLO V CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

- 14.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L'assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.
- 14.2 Il consiglio di amministrazione è nominato per un periodo fino a tre esercizi ed è rieleggibile.
- 14.3 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal consiglio di amministrazione uscente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
- Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, menzionando distintamente tali candidati e indicando uno di essi al primo posto della lista.
- Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del consiglio di amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
- Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente.
- Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla Consob con regolamento.
- Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente statuto per le rispettive cariche.
- Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti da ultimo indicati, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
- Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
- Alla elezione degli amministratori si procede come segue:
- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i sette decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore;
 - i restanti amministratori vengono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse

rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;

c) al fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto dei candidati indicati nelle liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste stesse;

c-bis) qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema di quozienti indicato nella lettera b). Si proceda quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con la maggioranza di legge secondo quanto previsto al successivo punto d) e nel rispetto del principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel consiglio di amministrazione.

In caso di parità dei quozienti, la sostituzione viene effettuata nei confronti del candidato tratto dalla lista che risulti avere ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il perultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria;

c-ter) al termine delle operazioni sopra indicate, il presidente procede alla proclamazione degli eletti;

d) per la nomina di amministratori, che per qualsiasi ragione non vengono eletti ai sensi del procedimento sopra previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge in modo da assicurare comunque la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

14.4 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente 14.1, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadevano con quelli in carica.

- 14.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata da parte del consiglio di amministrazione assicurando la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, nonché garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Articolo 14-bis

14-bis.1 Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

- a) delle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- b) del titolo XI del libro V del codice civile e del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) delle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
- d) dell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dell'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

14-bis.2 Abrogato.

14-bis.3 Abrogato.

14-bis.4 Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, l'amministratore delegato che sia sottoposto:

- a) ad una pena detentiva o
- b) ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione,

decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.

Analoghe decadenze si determinano nel caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

14-bis.5 Al fine del presente articolo, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Fi

Fi

- 14-bis.6 Al fini dell'applicazione del presente articolo, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Articolo 15

- 15.1 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.
- 15.2 Il consiglio, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

Articolo 16

- 16.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'invito di convocazione tutte le volte che il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente lo giudichi necessario. Il consiglio può essere altresì convocato nei modi previsti dall'art. 25.5 del presente statuto.
- Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta da almeno due consiglieri - o da uno se il consiglio è composto da tre membri - per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.
- 16.2 Le riunioni del consiglio possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
- 16.3 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Il consiglio di amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.

Articolo 17

- 17.1 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua assenza od impedimento, dal vice presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere più anziano di età.

Articolo 18

- 18.1 Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
- 18.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 19

- 19.1 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, firmati da chi presiede la riunione e dal segretario, vengono trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.
- 19.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

Articolo 20

- 20.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
- 20.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il consiglio di amministrazione è competente a deliberare circa:
- a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;
 - b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
 - c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
 - d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
 - e) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
 - f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
- 20.3 Ai sensi della procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate adottata dalla Società:
- a) l'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) del codice civile, può autorizzare il consiglio di amministrazione a compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, che non rientrano nella competenza dell'assemblea, nonostante il parere negativo del comitato parti correlate, a condizione che, fermo il rispetto delle maggioranze di legge e di statuto nonché delle disposizioni vigenti in materia di conflitto di interessi, l'assemblea deliberi anche con il voto favorevole di almeno la metà dei soci non correlati votanti. In ogni caso il compimento delle suddette operazioni è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al 10% del capitale sociale con diritto di voto;
 - b) nel caso in cui il consiglio di amministrazione intenda sottoporre all'approvazione dell'assemblea un'operazione con parti correlate di maggiore rilevanza, che rientra nella competenza di quest'ultima, nonostante il parere negativo del comitato parti correlate, l'operazione può essere compiuta solo qualora l'assemblea deliberi con le maggioranze e nel rispetto delle condizioni di cui alla precedente lettera a);
 - c) il consiglio di amministrazione ovvero gli organi delegati possono deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura e nel rispetto delle condizioni ivi indicate, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.
- 20.4 Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al collegio sindacale - con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio stesso, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono

sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.

20.5 Il consiglio di amministrazione nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del collegio sindacale.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) funzioni dirigenziali nello svolgimento di attività di predisposizione e/o di analisi e/o di valutazione e/o di verifica di documenti societari che presentano problematiche contabili di complessità comparabile a quelle connesse ai documenti contabili della Società; ovvero
- b) attività di controllo legale dei conti presso società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea; ovvero
- c) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie finanziarie o contabili; ovvero
- d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore finanziario o contabile.

Articolo 21

21.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il consiglio, su proposta del presidente e d'intesa con l'amministratore delegato, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del consiglio di amministrazione.

21.2 Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 22

22.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano sia al presidente sia all'amministratore delegato e, in caso di assenza o impedimento del primo, al vice presidente se nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

22.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 23

23.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'assemblea. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.

23.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Articolo 24

24.1 Il presidente:

- a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 22.1;
- b) presiede l'assemblea ai sensi dell'art. 12.1;
- c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ai sensi degli artt. 16, 17.1; ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;
- d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del consiglio.

TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE

Articolo 25

25.1 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi, e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì tre sindaci supplenti.

I componenti il collegio sindacale sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nel decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) di tale decreto, si considerano strettamente affineri all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori di attività inerenti l'energia in generale, le comunicazioni, la telematica e l'informatica, le strutture a rete.

Per quanto riguarda la composizione del collegio sindacale, le situazioni di ineleggibilità ed i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti il collegio sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

25.2 I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla Consob con regolamento per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applica la normativa vigente.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente sono nominati ai sensi della normativa vigente e con le modalità previste dall'art. 14.3, lettera b), da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

Per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, ma comunque in modo tale da assicurare una composizione del collegio sindacale conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 nonché il rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo nominato con le modalità previste dall'art. 14.3, lett. b); in caso di sostituzione del presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente anch'egli nominato con le modalità previste dall'art. 14.3, lett. b).

In caso di sostituzione di uno dei sindaci tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra il primo dei sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Nel caso in cui il subentro, se effettuato ai sensi del precedente periodo, non consenta di ricostituire un collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, subentra il secondo dei sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Qualora successivamente si renda necessario sostituire l'altro sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra in ogni caso l'ulteriore sindaco supplente tratto dalla medesima lista.

25.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

25.4 Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

25.5 Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea ed il consiglio di amministrazione. I relativi poteri possono essere esercitati anche da almeno due membri del collegio in caso di convocazione dell'assemblea, e da almeno un membro del collegio in caso di convocazione del consiglio di amministrazione.

TITOLO VII BILANCI E UTILI

Articolo 26

- 26.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 26.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.
- 26.3 Il consiglio di amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti - accenti sul dividendo.

Articolo 27

- 27.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili si prescrivono a favore della Società con diretta loro apposizione a riserva.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 28

- 28.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina la modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO IX NORME TRANSITORIE E GENERALI

Articolo 29

- 29.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Articolo 30

- 30.1 La Società continua a svolgere tutte le attività che - in base al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato sulla G.U. n. 75 del 31 marzo 1999 - risultano ad essa provvisoriamente affidate in attesa dell'attribuzione ad altri soggetti secondo le previsioni del decreto legislativo medesimo.

Articolo 31

- 31.1 Le disposizioni degli artt. 14.3, 14.5 e 25.2 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i organi trovano applicazione ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale successivi all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011.
- 31.2 La composizione del collegio sindacale indicata nell'art. 25.1, caratterizzata dalla nomina di tre sindaci effettivi e di tre sindaci supplenti, trova applicazione a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di controllo successivo all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011. Fino a tale momento il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti.

ALLEGATO E

Situazione patrimoniale al 30 settembre 2015 della
Società Enel Green Power S.p.A.

[Handwritten signature]

78

1
[Handwritten signature]

Canto economico

Descr.	Primo semestre			
	2015	di cui dai part. controllati	2014	di cui dai part. controllati
Ricavi e proventi	3			
Ricavi della vendita e delle prestazioni	724.843.287	640.831.197	633.396.588	633.396.541
Altri ricavi e proventi	224.021.384	204.628.018	343.160.884	238.973.128
(Subtotale)	948.864.671		976.557.472	
Costi	4			
Acquisto di energia elettrica	22.065.777	21.893.609	23.148.313	23.134.880
Servizi e altri materiali	280.893.108	116.443.518	180.374.475	91.964.839
Costo del personale	110.374.335		111.637.904	
Ammortamenti e perdite di valore	218.881.714		205.932.430	
Altri costi operativi	37.188.511		32.845.441	
Costi per lavori interzi capitalizzati	(16.178.478)		(21.571.129)	
(Subtotale)	636.024.767		634.853.644	
Proventi/(Oneri) netti da contratti su commodity valutati al fair value	5	(10.824.096)	(10.824.096)	66.015.082
Utile operativo	280.315.898		310.716.856	
Proventi da partecipazioni	6	8.475.548	8.475.548	44.308.735
Proventi/(Oneri) finanziari netti da contratti derivati	7	(54.138.461)	(54.138.461)	(8.495.661)
Altri proventi/(Oneri) finanziari netti	8	(8.214.369)	11.717.736	(79.531.007)
(Subtotale)	(63.875.338)		(24.245.880)	
Utile prima delle imposte	226.440.560		466.470.332	
Imposte	6	(86.773.166)		(162.578.180)
Risultato delle continuing operations	139.667.394		303.892.152	
Risultato delle discontinued operations				(4.980.800)
Utile dell'esercizio	139.667.394		298.911.352	

FP

W

Stato patrimoniale

Descr.	Note	31.12.2014		31.12.2014	
		al 30.09.2015	d' cui con parti correlate	al 31.12.2014	d' cui con parti correlate
ATTIVITÀ					
Attività non correnti 10					
Immobili, impianti e macchinari		4.808.140.886	-	4.847.193.496	-
Attività immateriali		22.341.518	-	28.125.101	-
Avviamento		6.370.319	-	6.370.319	-
Attività per imposte anticipate		139.687.906	-	136.035.609	-
Partecipazioni		5.328.313.066	-	4.591.561.676	-
Crediti finanziari e titoli a medio/lungo termine		-	-	-	-
Derivati		4.637.456	7.071.257	2.260.421	7.268.421
Altre attività finanziarie non correnti		13.998.133	11.673.174	27.208.189	24.655.538
Altre attività non correnti		9.114.460	2.765.078	8.650.825	2.766.078
	(Totale)	10.332.803.727	-	9.646.363.627	-
Attività correnti 11					
Rimanenze		107.891.623	-	85.045.785	-
Crediti Commerciali		494.006.034	309.202.456	358.426.735	328.696.949
Crediti per lavori in corso su ordinazione		-	-	-	-
Crediti per imposte sul reddito		62.866.989	64.897.604	2.625.243	433
Crediti finanziari e titoli a breve termine		-	-	-	-
Derivati		763.851	763.851	10.539.953	16.539.953
Altre attività finanziarie correnti		480.272.106	475.993.843	792.575.733	790.680.078
Altre attività correnti		111.804.801	74.460.617	208.893.324	116.238.611
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti		18.341.459	-	19.020.667	-
	(Totale)	1.298.146.863	-	1.481.520.897	-
TOTALE ATTIVO		11.631.050.590	-	11.127.884.524	-
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ					
		al 30.09.2015	d' cui con parti correlate	al 31.12.2014	d' cui con parti correlate
Capitale sociale		1.000.000.000	-	1.000.000.000	-
Altre riserve		4.637.089.228	-	4.642.735.941	-
Utili e perdite accumulate		1.093.239.874	-	824.262.673	-
Utile dell'esercizio		139.667.460	-	431.037.281	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO 12		6.871.996.562	-	6.897.975.895	-
Passività non correnti 13					
Finanziamenti a lungo termine		2.130.286.410	1.420.000.000	1.956.298.130	1.208.000.000
TFR ed altri benefici ai dipendenti		39.539.282	-	39.219.189	-
Fondo rischi ed oneri		51.033.465	-	50.256.528	-
Passività per imposte differite		6.172.426	-	9.475.171	-
Derivati		43.869.673	43.869.673	51.924.721	47.909.736
Altre passività non correnti		55.179.471	-	58.328.869	-
	(Totale)	2.328.101.427	-	2.172.502.629	-
Passività correnti 14					
Finanziamenti a breve termine		1.623.054.422	1.623.054.153	1.567.863.043	1.562.405.006
Quote correnti dei finanziamenti a lungo termine		71.375.939	-	85.089.687	-
Quote correnti dei fondi a lungo termine e fondi a breve termine		8.225.670	-	16.251.898	-
Debiti commerciali		195.620.479	110.826.812	247.129.468	129.290.342
Debiti per imposte sul reddito		85.956.862	-	30.844.325	39.927.962
Derivati		1.238.731	1.238.712	5.171.413	5.171.413
Altre passività finanziarie correnti		53.605.176	47.030.328	30.202.287	27.580.056
Altre passività correnti		90.861.342	4.310.250	105.849.989	5.046.308
	(Totale)	2.430.952.601	-	2.059.418.959	-
TOTALE PASSIVITÀ		4.759.054.028	-	4.231.918.619	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ		11.631.050.590	-	11.127.884.524	-

Note di commento

1 Attività di Enel Green Power S.p.A.

Enel Green Power SpA, che opera nel settore dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, ha la forma giuridica di società per azioni e ha sede in Roma, viale Regina Margherita 125.

2 Principi contabili di riferimento

La presente Situazione Contabile di Enel Green Power S.p.A. al 30 settembre 2015 è stata redatta in conformità ai criteri di rilevazione e di misurazione stabiliti dai principi contabili internazionali (International Accounting Standards - IAS e International Financial Reporting Standards - IFRS) emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB) ed alle interpretazioni IFRIC e SIC, riconosciuti nell'Unione Europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 ed in vigore alla chiusura del periodo.

In particolare, tali criteri sono conformi a quelli adottati per la predisposizione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2014 della Società, cui si rimanda per una loro più ampia trattazione. Si precisa che l'applicazione dei principi contabili divenuti applicabili a partire dal 1° gennaio 2015 non ha comportato alcun effetto sulla presente Situazione Contabile.

Quest'ultima è costituita dal Conto economico, dallo Stato patrimoniale nonché da note illustrative il cui scopo è quello di descrivere la composizione delle principali voci di bilancio nonché le variazioni più significative intervenute nel corso dei primi nove mesi dell'esercizio 2015. La Situazione Contabile al

30 settembre 2015 non contiene pertanto, tutte le informazioni richieste per il Bilancio annuale e, conseguentemente, va letto unitamente al Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014.

La valuta utilizzata per la presentazione degli schemi di bilancio è l'euro, valuta funzionale della società, e i valori riportati nelle note di commento sono espressi in milioni di euro, salvo quando diversamente indicato.

Conformemente alle disposizioni Consob emanate in materia, gli schemi del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale evidenziano le transazioni con parti correlate, individuate sulla base di quanto disposto dai principi contabili internazionali e dalle disposizioni Consob stesse. Si precisa che tali transazioni sono effettuate nell'interesse della Società e sono regolate a condizioni di mercato, ovvero alle condizioni che si sarebbero applicate tra due parti indipendenti.

§ Ricavi

Ricavi dalle Vendite e dalle prestazioni

Miliardi di euro	Primi nove mesi		
	2015	2014	Variazione
Energie	567	561	6
Altre vendite e prestazioni di servizi	158	72	86
Totale	725	633	92

I Ricavi dalle vendite e prestazioni pari a 725 milioni di euro (di cui 58 milioni di euro verso società estere del Gruppo), evidenziano un incremento di 92 milioni di euro rispetto ai primi nove mesi del 2014 (633 milioni di euro, di cui 55 milioni di euro verso società estere del Gruppo) principalmente per l'incremento delle Altre vendite e prestazioni di 86 milioni di euro (di cui 3 milioni di euro verso società estere del Gruppo).

Altri Ricavi

Miliardi di euro	Primi nove mesi		
	2015	2014	Variazione
Certificati verdi	201	235	(34)
Altri ricavi e proventi	23	109	(86)
Totale	224	343	(119)

Gli Altri ricavi pari a 224 milioni di euro (di cui 3 milioni di euro verso società del gruppo estere), evidenziano un decremento di 119 milioni di euro rispetto ai primi nove mesi del 2014 (343 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro verso società del gruppo estere) per effetto della riduzione dei certificati verdi per 34 milioni di euro e degli altri ricavi e proventi per 86 milioni di euro.

4 Costi

Miliardi di euro	Primi nove mesi		
	2015	2014	Variazioni
Acquisto di energia elettrica	22	23	(1)
Servizi e altri materiali	290	180	110
Costo del personale	110	112	(2)
Ammortamenti e perdite di valore	217	206	11
Altri costi operativi	37	33	4
Costi per lavori interni capitalizzati	(18)	(23)	5
Totale	658	632	26

I costi per Acquisto Energia, pari a 22 milioni di euro (23 milioni di euro nei primi nove mesi del 2014), si riferiscono quasi interamente a rapporti con patti correlate. In particolare, la voce comprende:

- per 18 milioni di euro l'energia acquistata dal GSE Spa (3 milioni di euro nei primi nove mesi del 2014);
- per 3 milioni di euro l'approvvigionamento da Terna Spa delle risorse necessarie per il servizio di dispacciamento (14 milioni di euro nei primi nove mesi del 2014);
- per 1 milione di euro l'energia acquistata da Enel Energia Spa per il funzionamento dei servizi ausiliari di centrale, direttamente o indirettamente connessi alla produzione di energia elettrica, per i servizi di illuminazione e per la forza motrice (4 milioni di euro nei primi nove mesi del 2014).

La variazione riflette sostanzialmente i minori costi per il dispacciamento da Terna Spa (11 milioni di euro) e i migliori costi per acquisto energia dal GSE.

I costi per Servizi e altri materiali, pari a 290 milioni di euro (180 milioni di euro nei primi nove mesi del 2014) si riferiscono a costi per servizi per 117

milioni di euro (106 milioni di euro nei primi nove mesi del 2014), ai costi per acquisto per materiali per 129 milioni di euro (32 milioni di euro nei primi nove mesi del 2014), ai costi per godimento beni di terzi per 44 milioni di euro (42 milioni di euro nei primi nove mesi del 2014). La variazione si riferisce principalmente ai migliori costi per acquisto di pannelli fotovoltaici (pari a 92 milioni di euro).

I costi del Personale, pari a 110 milioni di euro (112 milioni di euro nei primi nove mesi del 2014) sono sostanzialmente in linea rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

I dipendenti al 30 settembre 2015 sono 2.045 (1.972 al 31 dicembre 2014) in aumento di 73 unità rispetto all'esercizio precedente. La consistenza media al 30 settembre 2015 è pari a 2.010 unità (1.966 unità al 30 settembre 2014) in aumento di 44 unità.

Gli Ammortamenti e perdite di valore, pari a 217 milioni di euro, sono in crescita di 11 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente principalmente per effetto dei maggiori ammortamenti della attività materiali.

Gli Altri costi operativi pari a 37 milioni di euro (33 milioni di euro nei primi nove mesi del 2014) accolgono principalmente i contributi e le quote associative, relativi principalmente agli importi riconosciuti a Comuni, Province e Regioni, sedi di centrali, sulla base di specifici accordi tra le parti; in particolare, accolgono i contributi riconosciuti alla Regione Toscana nell'ambito dell'Accordo Voluntario Attuativo del Protocollo di Intesa stipulato fra Enel e la Regione Toscana che prevede un contributo a carico di Enel Green

Power Spa calcolato in funzione della produzione complessiva dell'anno precedente per 22 milioni di euro (21 milioni di euro nei primi nove mesi del 2014) e imposte e tasse che includono sostanzialmente l'IMU per 11 milioni di euro (8 milioni di euro nei primi nove mesi del 2014).

I Costi capitalizzati, pari a 18 milioni di euro, si riducono di 4 milioni di euro rispetto ai primi nove mesi del 2014 (22 milioni di euro) e si riferiscono principalmente al costo del personale dipendente impiegato nella progettazione e realizzazione di impianti.

5 Proventi/(Oneri) netti da contratti su commodity valutati al fair value

Gli oneri netti da contratti su commodity valutati al fair value, negativi per 11 milioni di euro, si riferiscono interamente a oneri e proventi su contratti derivati di CFM in essere con parti correlate chiusi al 30 settembre 2015.

6 Proventi da Partecipazioni

I Proventi da partecipazioni, pari a 8 milioni di euro (44 milioni di euro nei primi nove mesi del 2014), si riferiscono:

- per 4 milioni di euro alla controllata Maicor Wind (invariati rispetto ai primi nove mesi del 2014);
- per 3 milioni di euro alla controllata EOP Calabria (invariati rispetto ai primi nove mesi del 2014);
- per 1 milione di euro alla società controllata Energia Eolica Srl (invariati rispetto ai primi nove mesi del 2014).

La voce registra un decremento di 36 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente ed è relativo principalmente ai dividendi della collegata LaGeo, ceduti nel corso del quarto trimestre 2014 (23 milioni di euro) nonché ai dividendi delle controllate Enel Green Power Centro e Enel Green Power Canaro (rispettivamente pari a 5 milioni di euro e 1 milione di euro) fuse per incorporazione nel corso del 2014.

7 Proventi/Oneri Finanziari netti da contratti derivati

Milioni di euro	Primi nove mesi		
	2015	2014	2015-2014
Proventi finanziari da derivati			
Proventi finanziari su derivati di trading e non copertura IAS	20	2	18
Totale proventi finanziari da derivati	20	2	18
Oneri finanziari da derivati			
Oneri da derivati di cash flow hedge	(8)	(8)	-
Oneri da derivati di trading e non copertura IAS	(66)	(2)	(64)
Totale oneri finanziari da derivati	(74)	(10)	(64)
Totale Proventi/(Oneri) finanziari da contratti derivati	(54)	(8)	(46)

I Proventi e Oneri finanziari netti da contratti derivati, negativi per 54 milioni di euro, registrano un aumento di 46 milioni di euro rispetto ai primi nove mesi del 2014; la variazione è riconducibile all'incremento degli oneri da derivati di trading e non di copertura IAS, parzialmente compensato dalla crescita dei Proventi finanziari da derivati di trading.

8 Altri Proventi/Oneri Finanziari netti

Milioni di euro	Primi nove mesi		
	2015	2014	2015-2014
Differenze positive di cambio	63	-	63
Interessi ed altri proventi da attività finanziarie	26	17	9
Totale Proventi finanziari	89	17	72
Differenze negative di cambio	(11)	-	(11)
Interessi ed altri oneri da passività finanziarie	(95)	(97)	31
Totale oneri finanziari	(87)	(97)	-
Totale proventi/(oneri) finanziari netti	(8)	(80)	72

Gli Oneri finanziari netti si riducono di 72 milioni di euro a fronte della rilevazione di maggiori proventi finanziari per 72 milioni di euro, relativi a differenze positive di cambio ed a interessi attivi maturati nel periodo.

9 Imposte

Milioni di euro	Primi nove mesi		
	2015	2014	2015-2014
Imposte correnti	86	166	(80)
Rettifiche relative ad esercizi precedenti	4	(4)	8
Imposte differite/(anticipate)	(3)	1	(4)
Totale	87	163	(76)

Le Imposte, pari a 87 milioni di euro, registrano un decremento di 76 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente.

10 Attività non Correnti

Milioni di euro			Variazione
	al 30.09.2015	al 31.12.2014	
Immobilie, impianti e macchinari	4.808	4.847	(39)
Attività immateriali	23	28	(5)
Avviamenti	6	6	-
Attività per imposte anticipate	140	136	4
Partecipazioni	5.328	4.593	735
Derivati	5	2	3
Altre attività finanziarie non-correnti	14	27	(13)
Altre attività non correnti	9	9	-
Totale	10.333	9.648	685

11

Le attività non correnti si incrementano di 685 milioni di euro rispetto al valore rilevato al 31 dicembre 2014. Tale andamento è determinato essenzialmente dall'aumento delle partecipazioni per 735 milioni di euro parzialmente compensato dal decremento degli immobili impianti e macchinari per 39 milioni di euro e dal decremento delle altre attività finanziarie non correnti.

Nel corso dei primi nove mesi del 2015 il valore delle partecipazioni si è incrementato, principalmente per i seguenti fenomeni:

- la ripatrimonializzazione della controllata Enel Green Power International BV (EGPI BV) per complessivi 274 milioni di euro, da iscriversi nelle riserve di patrimonio netto (share premium reserve) di EGPI BV necessaria per procedere alla ricapitalizzazione di alcune sue controllate;
- la ricapitalizzazione della controllata 3Sun Srl per complessivi 449 milioni di euro;
- l'acquisto dell'intera partecipazione di Energia Eolica per complessivi 9 milioni di euro.

11 Attività Correnti

Milioni di euro	al 30.09.2015	al 31.12.2014	Variazione
Rimanenze	104	89	19
Crediti Commerciali	494	396	136
Crediti per imposte sul reddito	83	3	80
Derivati	1	11	(10)
Altre attività finanziarie correnti	480	793	(313)
Altre attività correnti	122	289	(87)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	19	18	(1)
Totale	1.288	1.497	(184)

Le attività correnti, rilevano rispetto al 31 dicembre 2014, una variazione in diminuzione 184 milioni di euro da riferirsi principalmente al decremento delle altre attività finanziarie correnti (513 milioni di euro) e delle altre attività correnti (87 milioni di euro) effetto parzialmente compensato dall'incremento dei crediti commerciali (136 milioni di euro) e dei crediti per imposte sul reddito (60 milioni di euro).

12 Patrimonio Netto

Il Patrimonio netto pari a 6.872 milioni di euro (6.998 milioni di euro al 31 dicembre 2014) è composto dal capitale sociale (1.000 milioni di euro), dalla riserva legale (200 milioni di euro), dalle altre riserve (4.437 milioni di euro), dagli utili portati a nuovo (1.093 milioni di euro) nonché dall'utile rilevato nei primi nove mesi del 2015 (140 milioni di euro).

La variazione del Patrimonio Netto rispetto all'esercizio precedente riflette principalmente la rilevazione dell'utile del periodo (140 milioni di euro) e la distribuzione dei dividendi a valere sull'esercizio 2014 (160 milioni di euro).

13 Passività non Correnti

Milioni di euro	al 30.09.2015	al 31.12.2014	Variazione
Finanziamenti a lungo termine	1.120	1.956	174
TPA ed altri benefici ai dipendenti	40	20	-1
Fondo rischi ed oneri	51	80	(9)
Passività per imposte differite	8	0	(8)
Derivati	44	62	(18)
Altre passività non correnti	55	55	-
Totale	1.818	2.173	167

Le passività non correnti registrano rispetto al 31 dicembre 2014 un aumento di 157 milioni di euro riferibile principalmente all'incremento dei finanziamenti a lungo termine (174 milioni di euro) parzialmente compensato dal decremento dei fondi rischi ed oneri (9 milioni di euro) e dalle diminuzioni delle passività riferite a strumenti dei derivati (8 milioni di euro).

I finanziamenti a lungo termine, in aumento di 174 milioni di euro, sono principalmente riferiti al finanziamento erogato verso la controllata 3Sun Srl.

14 Passività Correnti

Milioni di euro	al 30.09.2015	al 31.12.2014	Variazione
Finanziamenti a breve termine	1.923	1.528	395
Quota corrente dei finanziamenti a lungo termine	71	55	16
Quota corrente dei fondi a lungo termine e fondi a breve termine	8	16	(8)
Debiti commerciali	197	247	(50)
Debiti per imposte sul reddito	86	31	55
Derivati	1	9	(8)
Altre passività finanziarie correnti	54	38	16
Altre passività correnti	91	107	(16)
Totale	2.431	2.059	372

Le passività correnti rilevano, rispetto al 31 dicembre 2014, una variazione in aumento di 372 milioni di euro da riferirsi essenzialmente all'incremento dei finanziamenti a breve termine (395 milioni di euro) e dei debiti per imposte sul reddito (55 milioni di euro), parzialmente compensato dalla diminuzione dei debiti commerciali (50 milioni di euro) e delle altre passività correnti (16 milioni di euro).

I Finanziamenti a breve termine registrano un incremento pari a 395 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2014, principalmente per l'effetto dell'aumento dell'esposizione debitoria verso la Controllante Enel SpA e verso le società di

PI

sviluppo italiane (410 milioni di euro), effetto che è stato parzialmente compensato dalla riduzione della posizione debitoria verso la finanziaria della Controllante Enel Finance International (200 milioni di euro).

I Debiti per imposte sul reddito presentano un incremento di 55 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2014 per effetto della rilevazione delle imposte stimate sul reddito del periodo.

15 Posizione Finanziaria Netta

Nel seguito viene riportata la posizione finanziaria netta di Enel Green Power Spa al 30 settembre 2015 e al 31 dicembre 2014 in linea con la disposizione CONSOB del 28 luglio 2006, riconciliata con l'indebitamento finanziario netto predisposto secondo le modalità di rappresentazione del Gruppo Enel Green Power:

Milioni di euro	al 30 settembre 2015	al 31 dicembre 2014
Liquidity	10	18
Crediti finanziari correnti	478	793
Quota corrente dei debiti finanziari non correnti	(71)	(85)
Altri debiti finanziari correnti	(1.527)	(1.568)
Debiti finanziari correnti	(1.504)	(1.633)
Posizione finanziaria corrente netta	(1.506)	(613)
Debiti finanziari non correnti	(710)	(756)
Altri debiti non correnti	(2.420)	(1.280)
Debiti finanziari non correnti	(2.130)	(1.886)
Posizione finanziaria non corrente	(2.130)	(1.886)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA come da disposizione CONSOB	(3.636)	(2.769)
Credito finanziario non corrente	14	27
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	(3.622)	(2.742)

ALLEGATO F

Situazione patrimoniale al 30 settembre 2015
della società Enel SpA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Prospetti contabili

Conto economico di Enel SpA al 30 settembre 2015

Euro	Note	2015		2014	
			di cui con parti correlate		di cui con parti correlate
Ricavi					
Ricavi delle prestazioni	3.a	165.269.100	165.543.737	194.693.378	194.687.645
Altri ricavi e proventi	3.b	3.094.443	3.949.573	4.105.443	3.714.009
	(SubTotale)	168.363.543	169.493.310	198.798.821	
Costi					
Acquisti di materiali di consumo	4.a	1.070.152		801.938	
Servizi e godimento beni di terzi	4.b	112.513.109	44.962.817	125.536.464	49.290.236
Costo del personale	4.c	113.733.823		86.927.555	
Ammortamenti e perdite di valore	4.d	6.325.935		6.213.122	
Altri costi operativi	4.e	15.987.814	72.825	13.467.343	83.479
	(SubTotale)	249.630.833	45.035.642	232.946.420	
Risultato operativo		(81.267.290)	(75.542.332)	(34.147.599)	
Proventi da partecipazioni	5	1.945.362.247	1.545.352.247	1.818.272.847	1.818.272.847
Proventi finanziari da contratti derivati	6	2.733.042.814	394.298.721	1.715.576.800	321.363.810
Altri proventi finanziari	6	126.261.240	115.709.975	177.177.316	152.622.507
Oneri finanziari da contratti derivati	6	2.461.899.727	1.893.810.253	1.493.641.439	872.826.812
Altri oneri finanziari	6	987.431.433	1.370.120	1.119.667.345	2.638.873
	(SubTotale)	985.395.649	3.260.000	2.067.218.179	
Risultato prima delle imposte		804.858.253	(1.784.557.672)	1.063.570.580	
Imposte	7	(161.589.378)		(111.589.737)	
RESULTATO DEL PERIODO		643.268.875	(1.784.557.672)	951.980.843	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Stato patrimoniale di Enel SpA al 30 settembre 2015

Desc	Note	al 30.09.2015		al 31.12.2014	
			di cui con parti correlati		di cui con parti correlate
ATTIVITA'					
Attività non correnti	8				
Attività materiali		5.893.673		7.799.287	
Attività immateriali		6.280.027		11.405.854	
Attività per imposte anticipate		410.758.825		382.572.824	
Partecipazioni		38.759.898.895		38.754.068.895	
Derivati		2.477.593.892	342.175.948	1.979.171.396	818.617.602
Altre attività finanziarie non correnti		144.854.808	304.331.526	146.490.819	116.989.355
Altre attività non correnti		448.351.976	183.767.099	486.782.285	176.864.794
(Totale)		42.248.493.287		43.748.296.391	
Attività correnti	9				
Crediti commerciali		215.645.665	240.678.072	131.944.125	126.861.004
Crediti per imposte sul reddito		280.398.477		624.614.245	
Derivati		257.383.865	28.271.026	288.279.785	30.482.464
Altre attività finanziarie correnti		8.189.094.056	4.868.046.722	5.040.376.082	4.222.947.391
Altre attività correnti		314.301.995	176.591.851	243.587.371	208.144.738
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti		3.546.564.124		6.972.042.465	
(Totale)		19.219.688.185		13.292.798.073	
TOTALE ATTIVITA'		62.468.181.472		57.041.094.424	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Buro	Note	al 30.09.2015		al 31.12.2014	
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'					
		di cui con parti correlate		di cui con parti correlate	
Patrimonio netto					
Capitale sociale		9.493.357.795		9.403.357.795	
Altre riserve		9.187.808.130		9.113.576.853	
Utili/(perdite) accumulati		5.303.025.796		6.081.293.123	
Risultato del periodo		1.065.017.771		558.202.514	
TOTALE PATRIMONIO NETTO	10	24.976.209.492		25.136.430.638	
Passività non correnti					
Finanziamenti a lungo termine		14.488.275.811		17.287.754.221	
TFR e altri benefici ai dipendenti		795.983.950		301.792.836	
Fondi rischi e oneri		16.594.318		16.242.515	
Passività per imposte differite		325.988.627		251.979.931	
Derivati		2.622.663.240	1.224.145.606	2.483.607.608	469.314.078
Altre passività non correnti		285.974.758	286.625.663	286.974.494	295.925.889
		(Subtotale)	18.041.903.513	20.628.351.610	
Passività correnti					
Finanziamenti a breve termine		4.690.869.324	2.595.275.040	4.745.815.106	4.319.403.537
Quote correnti dei finanziamenti a lungo termine		3.057.820.892		2.362.593.688	
Debiti commerciali		117.420.529	41.838.889	138.773.087	54.531.085
Derivati		369.440.198	273.451.184	359.151.436	231.764.323
Altre passività finanziarie correnti		466.021.383	64.929.137	694.402.099	54.139.432
Altre passività correnti		752.857.741	576.783.321	975.526.853	896.492.507
		(Subtotale)	9.463.638.467	9.276.252.279	
TOTALE PASSIVITA'		23.494.941.980		29.904.613.889	
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'		52.488.151.472		55.041.044.424	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Nota di commento

1. Attività di Enel SpA

Enel SpA che opera nel settore dell'energia elettrica e del gas, ha la forma giuridica di società per azioni e ha sede in Roma, viale Regina Margherita 137.

Enel SpA, nella propria funzione di holding industriale, definisce gli obiettivi strategici a livello di Gruppo e di società controllate e ne coordina l'attività.

Le attività che Enel SpA, nell'ambito della propria funzione di indirizzo e coordinamento, presta nei confronti delle altre società del Gruppo possono essere così sintetizzate:

- corporate governance;
- finanza straordinaria e pianificazione finanziaria;
- tax planning e strategy;
- risk assessment management;
- policy legali;
- linee guida inerenti alla formazione manageriale e le politiche retributive;
- rapporti istituzionali;
- linee guida in tema di accounting;
- marketing strategico.

Nell'ambito del Gruppo, Enel SpA svolge, direttamente e tramite la controllata Enel Finance International NV, la funzione di tesoreria accentrata (con l'eccezione del Gruppo Endesa) garantendo l'accesso al mercato monetario e dei capitali. La società, inoltre, provvede direttamente e attraverso la sua controllata Enel Insurance NV alla copertura dei rischi assicurativi.

Handwritten signature

PF

5

Handwritten mark

2. Principi contabili di riferimento

La presente Situazione Contabile di Enel SpA al 30 settembre 2015 è stata redatta in conformità ai criteri di rilevazione e di misurazione stabiliti dai principi contabili internazionali (International Accounting Standards - IAS e International Financial Reporting Standards - IFRS) emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB) ed alle interpretazioni IFRIC e SIC, riconosciuti nell'Unione Europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 ed in vigore alla chiusura del periodo.

In particolare, tali criteri sono conformi a quelli adottati per la predisposizione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 della Società, contenuto all'interno della Relazione finanziaria annuale 2014 cui si rimanda per una loro più ampia trattazione. Si precisa che l'applicazione dei principi contabili divenuti applicabili a partire dal 1° gennaio 2015 non ha comportato alcun effetto sulla presente Situazione Contabile.

Quest'ultima è costituita dal Conto economico e dallo Stato patrimoniale (Prospetti contabili), nonché dalle note illustrative il cui scopo è quello di descrivere la composizione delle principali voci di conto economico e stato patrimoniale e le variazioni più significative intervenute nel corso dei primi nove mesi dell'esercizio 2015. La Situazione Contabile al 30 settembre 2015 non contiene pertanto, tutte le informazioni richieste per il Bilancio annuale e, conseguentemente, va letta unitamente al Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014. La valuta utilizzata per la presentazione dei Prospetti contabili è l'euro, valuta funzionale della società, e i valori riportati nelle note di commento sono espressi in milioni di euro, salvo quando diversamente indicato.

Conformemente alle disposizioni Consob emanate in materia, gli schemi del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale evidenziano le transazioni con parti correlate, individuate sulla base di quanto disposto dai principi contabili internazionali e dalle disposizioni Consob stesse. Si precisa che tali transazioni sono effettuate nell'interesse della Società e sono regolate a condizioni di mercato, ovvero alle condizioni che si sarebbero applicate tra due parti indipendenti.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PP

7
[Handwritten mark]

Informazioni sul Conto economico

Ricavi

3.a Ricavi dalle prestazioni - Euro 165 milioni

I "Ricavi delle prestazioni" sono così composti:

Milioni di euro	Primi nove mesi		
	2015	2014	2015-2014
Prestazioni di servizi			
Società del Gruppo	165	195	(30)
Terzi	-	-	-
Totale ricavi delle prestazioni	165	195	(30)

I ricavi per prestazioni di servizi al 30 settembre 2015 sono pari a 165 milioni di euro e si riferiscono esclusivamente:

- 1) a prestazioni rese alle società controllate nell'ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento;
- 2) al riaddebito di oneri di diversa natura sostenuti e di competenza delle controllate stesse.

Rispetto al periodo a raffronto, i ricavi per prestazioni di servizi, che risentono sia della nuova struttura organizzativa adottata dal Gruppo che del nuovo modello di remunerazione della Capogruppo, presentano una variazione in diminuzione di 30 milioni di euro.

3.b Altri ricavi e proventi - Euro 3 milioni

Gli altri ricavi e proventi, pari a 3 milioni di euro, si riferiscono essenzialmente al personale in distacco e risultano, rispetto ai primi nove mesi del 2014, in diminuzione di 1 milione di euro.

las

Costi

4.a Acquisti di materiali di consumo - Euro 1 milione

I costi per "Acquisti di materiali di consumo" pari 1 milione di euro nel 2015, si riferiscono all'acquisto da fornitori terzi di materiali di consumo di diversa natura.

4.b Servizi e godimento beni di terzi - Euro 113 milioni

I costi per prestazioni di "Servizi e godimento beni di terzi" sono ripartiti come di seguito dettagliato.

Millioni di euro	Primi nove mesi		
	2015	2014	2015-2014
Costi per servizi	101	111	(10)
Costi per godimento beni di terzi	12	15	(3)
Totale servizi e godimento beni di terzi	113	126	(13)

I "Costi per servizi", pari complessivamente a 101 milioni di euro, si riferiscono a servizi resi da terzi per 66 milioni di euro (75 milioni di euro nei primi nove mesi del 2014) e da società del Gruppo per 35 milioni di euro (36 milioni di euro nei primi nove mesi del 2014).

In particolare, il decremento dei costi per servizi resi da società terze, pari a 9 milioni di euro, è da ricondursi principalmente alla diminuzione delle spese di pubblicità, propaganda e stampa, conseguente alla nuova struttura organizzativa adottata dal Gruppo, che ha previsto lo spostamento di una parte delle attività di comunicazione dalla Holding alle Countries.

La variazione in diminuzione dei costi per servizi resi da società del Gruppo, pari a 1 milione di euro, è da ricondursi essenzialmente al decremento sia dei costi per personale in distacco dalle varie società del Gruppo che dei costi per "servizi diversi" erogati da alcune società controllate, in parte compensato dai maggiori costi per i servizi di assistenza informatica erogati dalla controllata Enel Italia Srl.

I "Costi per godimento beni di terzi" ammontano a 12 milioni di euro e risultano in diminuzione di 3 milioni di euro rispetto al periodo precedente; la variazione è da collegare essenzialmente ai minori costi per affitti e locazioni di beni immobili di proprietà della controllata Enel Italia Srl.

4.c Costo del personale - Euro 114 milioni

Il costo del lavoro è pari a 114 milioni di euro, con un incremento di 27 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente da imputare essenzialmente all'incremento della voce "salari e stipendi" e dei relativi oneri sociali (4 milioni di euro), nonché all'aumento degli oneri riferiti al piano di Long Term Incentive (5 milioni di euro).

Si segnala inoltre un aumento della consistenza media del personale di 313 unità conseguente alla nuova struttura organizzativa adottata dal Gruppo.

Miliardi di euro	Primi nove mesi		
	2015	2014	2015-2014
Salari e stipendi	69	51	18
Oneri sociali	21	19	2
Trattamento di fine rapporto	5	3	2
Altri costi e altri piani di incentivazione	19	14	5
Totale costo del personale	114	87	27

4.d Ammortamenti e perdite di valore - Euro 6 milioni

La voce "Ammortamenti e perdite di valore" pari a 6 milioni di euro nel 2013 è costituita esclusivamente da ammortamenti di attività materiali e immateriali e risulta inalterata rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente.

4.e Altri costi operativi - Euro 15 milioni

Gli altri costi operativi, pari a 15 milioni di euro, rilevano un incremento di 2 milioni di euro da ricondurre essenzialmente ai minori ricavi (5 milioni di euro), rispetto al 2014, del fondo vertenza e contenzioso in parte compensati dal decremento (4 milioni di euro) degli altri oneri di gestione da collegare a partite di costo non ricorrenti rilevate nel periodo a raffronto.

Il risultato operativo risulta negativo per 61 milioni di euro e, rispetto al periodo a raffronto, presenta un peggioramento di 47 milioni di euro da ricondurre sostanzialmente all'effetto congiunto di minori ricavi per prestazioni di servizi resi alla società del Gruppo, maggiori costi del personale e dal decremento dei costi per servizi e godimento beni di terzi.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5. Proventi da partecipazioni - Euro 1.545 milioni

I proventi da partecipazioni, pari a 1.545 milioni di euro, si riferiscono ai dividendi deliberati dalle Assemblee degli Azionisti delle società controllate e collegate per 1.544,7 milioni di euro e dalle altre partecipate per 0,7 milioni di euro.

Milioni di euro	Primi nove mesi		
	2015	2014	2015-2014
Dividendi da imprese controllate e collegate:	1.544	1.818	(274)
Enel Produzione SpA	-	223	(223)
Enel Distribuzione SpA	1.245	1.373	(128)
Enelpower SpA	-	1	(1)
Enel Factor SpA	-	3	(3)
Enel Italia Srl	9	7	2
Enel Energia SpA	159	16	143
Enel Servizio Elettrico SpA	-	85	(85)
Enel Green Power SpA	109	109	-
Enel Iberoamérica SL	21	-	21
CESI SpA	1	1	-
Dividendi da altre imprese:	-	-	1
Emittenti Titoli SpA	1	-	1
TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	1.545	1.819	(273)

6. Proventi/(Oneri) finanziari netti - Euro (559) milioni

Gli oneri finanziari netti sono di seguito ripilogati:

Milioni di euro	Primi nove mesi		
	2015	2014	2015-2014
Proventi finanziari			
Interessi e altri proventi da attività finanziarie non correnti	4	4	-
Interessi e altri proventi da attività finanziarie correnti	116	158	(42)
altri interessi attivi e proventi	6	6	-
differenze positive di cambio	4	9	(5)
proventi da strumenti Derivati	2.710	1.716	1.014
proventi da strumenti derivati relativi al Gruppo	2.500	1.325	1.025
proventi da strumenti derivati relativi ad Enel SpA	210	391	(181)
Totale proventi	2.880	1.892	987
Oneri finanziari			
Interessi e altri oneri su debiti finanziari	(722)	(247)	475
differenze negative di cambio	(200)	(260)	60
attualizzazione TFR e altri benefici ai dipendenti e altri fondi	(4)	(7)	3
altri interessi passivi e oneri	(2)	(55)	53
avanzamento di attività finanziarie	1	(9)	8

104

284

Handwritten signature

oneri da strumenti derivati	(2.462)	(1.494)	(968)
oneri da strumenti derivati relativi al Gruppo	(2.361)	(1.336)	(1.025)
oneri da strumenti derivati relativi ad Enel SpA	(101)	(158)	57
Totale oneri	(2.462)	(2.614)	(805)
TOTALE PROVENTI/(ONERI) FINANZIARI NETTI	(559)	(721)	162

Gli oneri finanziari netti, pari a 559 milioni di euro, riflettono essenzialmente gli interessi passivi sull'indebitamento finanziario (722 milioni di euro) controbilanciati da proventi netti su strumenti derivati su tassi d'interesse (43 milioni di euro) e da interessi attivi e altri proventi su attività finanziaria (complessivamente pari a 120 milioni di euro).

Il decremento degli oneri finanziari netti rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio, pari a 162 milioni di euro, è stato determinato essenzialmente dai minori interessi sui debiti finanziari (65 milioni di euro), dalla variazione netta positiva commessa alle operazioni in strumenti derivati relativi ad Enel SpA (46 milioni di euro), nonché dal decremento degli altri interessi passivi e oneri (53 milioni di euro).

7. Imposte - Euro (161) milioni

Le imposte di competenza al 30 settembre 2015 risultano positive per 161 milioni di euro e sono da collegare al saldo delle partite economiche fiscalmente rilevanti.

Informazioni sullo Stato patrimoniale

Attivo

8. Attività non correnti - Euro 42.245 milioni

Le attività non correnti si incrementano di 457 milioni di euro rispetto al valore rilevato al 31 dicembre 2014. Tale andamento è essenzialmente determinato dall'aumento della voce "Derivati" (498 milioni di euro) da ricondurre alla valutazione al 30 settembre 2015 dei contratti finanziari derivati (composti da derivati su tassi per 450 milioni di euro e su cambi per 2.027 milioni di euro).

Di seguito si riportano le movimentazioni delle partecipazioni nel corso del 2015:

Titolo di cui	Cassa cedente	Cassa beneficiario	Altre Variazioni + 2015 L. n. 208/12	Valore a fine periodo	Apporto di passivo %	Apporto in conto capitale e a capitale fisso	Cassa cedente	Cassa beneficiario	Altre Variazioni + 2015 L. n. 208/12	Valore a fine periodo	Cassa di passivo %
A) Imprese controllate											
Int. Protonex SpA	4.891	(512)	4	4.383	100,0	-	4.891	(512)	4	4.383	100,0
Int. Telemark e Spazio SpA	46	(13)	1	34	100,0	-	46	(13)	1	34	100,0
Int. Distribuzione SpA	4.826	-	1	4.827	100,0	-	4.826	-	1	4.827	100,0
Int. Servizi Pubblici SpA	119	-	-	119	100,0	-	119	-	-	119	100,0
Int. Cash SpA	301	-	1	302	100,0	-	301	-	1	302	100,0
Int. Cotto Forno SpA	2.640	-	2	2.642	68,3	-	2.640	-	2	2.642	68,2
Int. Investment Holdings SpA	8.298	(8.272)	-	4.026	100,0	-	8.298	(8.272)	-	4.026	100,0
Integryt SpA	181	(181)	-	0	100,0	-	181	(181)	-	0	100,0
Int. Ecomis SpA	1.254	(8)	-	1.246	100,0	-	1.254	(8)	-	1.246	100,0
Int. Demositalia SpA	18.282	-	-	18.282	100,0	-	18.282	-	-	18.282	100,0
Int. Faser SpA	18	-	-	18	100,0	-	18	-	-	18	100,0
Int. Sella SpA	5	-	-	5	100,0	-	5	-	-	5	100,0
Int. Sella SpA	225	(24)	2	193	100,0	-	225	(24)	2	193	100,0
Int. Novitex SpA	33	(33)	-	0	100,0	-	33	(33)	-	0	100,0
Int. Banca Internazionale SpA	1.464	-	-	1.414	100,0	-	1.464	-	-	1.414	100,0
Int. IRI & SpA SpA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale controllate	63.842	(9.282)	13	54.573		2	63.842	(9.282)	13	54.573	
B) Imprese controllate											
IRI SpA	43	-	-	43	93,2	-	43	-	-	43	93,2
Totale controllate	43	-	-	43		-	43	-	-	43	
C) Altre imprese											
Stroy SpA	7	(6)	-	1	4,3	-	7	(6)	-	1	4,3
Integryt SpA	1	-	-	1	10,0	-	1	-	-	1	10,0
Integryt SpA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale altre imprese	8	(6)	-	2		-	8	(6)	-	2	
TOTALE PARTECIPAZIONI	64.613	(9.288)	13	55.338		2	64.613	(9.288)	13	55.338	

Nel corso del 2015 il valore delle partecipazioni in imprese controllate, collegate e in altre imprese si è incrementato, in seguito alla ripatrimonializzazione della società Enel Oil & Gas SpA avvenuta nel mese di gennaio, per un importo pari a 2 milioni di euro da quest'ultima destinato a incremento della voce "Altre riserve" del patrimonio netto e necessario alla stessa per far fronte alle proprie esigenze operative e finanziarie.

9. Attività correnti - Euro 10.220 milioni

Le attività correnti rilevano rispetto al 31 dicembre 2014 una variazione in diminuzione di 3.073 milioni di euro da riferirsi principalmente al decremento delle disponibilità liquide (3.025 milioni di euro). Si rinvia al commento relativo alla posizione finanziaria netta per quanto riguarda tale ultima variazione.

Passivo

10. Patrimonio netto - Euro 24.970 milioni

Il patrimonio netto è pari a 24.970 milioni di euro ed è in diminuzione di 165 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2014. Tale variazione è riferibile alla distribuzione del dividendo dall'esercizio 2014 nella misura di 0,14 euro per azione (complessivamente pari a 1.316 milioni di euro), così come deliberato dall'Assemblea degli azionisti in data 28 maggio 2015, nonché all'utile complessivo rilevato nei nove mesi del 2015 (1.150 milioni di euro).

11. Passività non correnti - Euro 18.041 milioni

107

Le passività non correnti rilevano rispetto al 31 dicembre 2014 un decremento di 2.588 milioni di euro da riferirsi principalmente alla diminuzione dei finanziamenti a lungo termine (2.799 milioni di euro), conseguentemente al rimborso, nel primo trimestre dell'esercizio 2015, di due prestiti obbligazionari totali per l'importo di 2.300 milioni di euro, in parte compensata dall'incremento della voce "Derivati" (139 milioni di euro) da ricondurre alla valutazione al 30 settembre 2015 dei contratti finanziari derivati (composti da derivati su tassi per 569 milioni di euro e su cambi per 2.055 milioni di euro).

12. Passività correnti - Euro 9.454 milioni

Le passività correnti rilevano, rispetto al 31 dicembre 2014, una variazione in aumento di 178 milioni di euro da riferirsi essenzialmente all'incremento delle quote correnti dei finanziamenti a lungo termine (695 milioni di euro), parzialmente compensato dalla diminuzione delle "altre passività finanziarie correnti" conseguentemente ai minori tassi di interesse maturati su prestiti obbligazionari (243 milioni di euro) e dal decremento delle altre passività correnti (222 milioni di euro).

13. Posizione finanziaria netta - Euro 13.283 milioni

Viene di seguito rappresentata la posizione finanziaria netta di Enel SpA al 30 settembre 2015, confrontata con la situazione rilevata al 31 dicembre 2014, in linea con la disposizione CONSOB del 28 luglio 2006:

Miliardi di euro	al 30.09.2015		al 31.12.2014	
		di cui con parti correlate		di cui con parti correlate
Depositi bancari e postali	3.947		6.972	
Liquidity	3.647		6.972	
Crediti finanziari correnti	4.801	4.723	4.893	4.818
Debiti bancari correnti	(3)		(3)	
Quota corrente dei debiti finanziari non correnti	(2.098)		(2.563)	
Altri debiti finanziari correnti	(4.676)	(2.695)	(4.743)	(4.328)
Debiti finanziari correnti	(7.780)		(7.109)	
Posizione finanziaria corrente netta	1.698		4.556	
Obbligazioni emesse	(14.489)		(17.288)	
Debiti finanziari non correnti	(14.489)		(17.288)	
Posizione finanziaria non corrente	(14.489)		(17.288)	
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA come da disposizione CONSOB	(13.391)		(12.732)	
Crediti finanziari non correnti	108	104	121	117
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	(13.283)		(12.611)	

L'indebitamento finanziario netto di Enel SpA al 30 settembre 2015 risulta pari a 13.283 milioni di euro e registra un incremento di 672 milioni di euro.

Le principali operazioni, effettuate nel corso del 2015, che hanno avuto un impatto sull'indebitamento finanziario netto sono state:

- il rimborso di due prestiti obbligazionari retail per un importo pari a 2.300 milioni di euro;
- il rimborso dell'Intercompany Short Term Deposit Agreement (linea di credito a breve intrattenuta con Enel Finance International NV) per 500 milioni di euro.

Si evidenzia che le disponibilità liquide, pari a 3.947 milioni di euro, presentano, rispetto al 31 dicembre 2014, un decremento per complessivi 3.025

lop

milioni di euro, dovute principalmente al rimborso dei prestiti di cui sopra,
all'incremento della posizione finanziaria netta, creditoria a breve sui conti
correnti intersocietari intrattenuti con le Società del Gruppo per 1.516 milioni
di euro, ai maggiori Cash Collateral ricavati per 1.256 milioni di euro per
l'operatività su contratti derivati over the counter su tassi e cambi.

M.M.

W *R*

ALLEGATO G

**Esatta descrizione degli elementi patrimoniali da
assegnare alla società beneficiaria**

[Faint handwritten scribbles]

[Handwritten signature]

Situazione patrimoniale del ramo al 30 settembre 2015

ATTIVO	Valori in euro	PASSIVO	Valori in euro
Attività non correnti	115.865	Patrimonio Netto	3.664.162.218
Attività per imposte anticipate			
Partecipazioni	4.458.392.567		
Altre attività finanziarie non correnti	40.570		
Totale attività non correnti	4.458.549.002	Passività non correnti	
		Finanziamenti a lungo termine	1.200.000.000
		TPR ed altri benefici ai dipendenti	223.394
		Passività per imposte differite	4.617
		Totale passività non correnti	1.200.228.011
Attività correnti		Passività correnti	
Altre attività finanziarie correnti	436.503.629	Derivati	125.450
Altre attività correnti	1.377	Altre passività finanziarie correnti	30.241.000
Totale attività correnti	436.505.006	Altre passività correnti	297.329
		Totale passività correnti	30.663.779
TOTALE ATTIVO	4.895.054.008	TOTALE PASSIVO	4.895.054.008

Attivo

Attività non correnti

Attività per imposte anticipate - euro 115.855

La voce è inclusa nel punto 4 del paragrafo 3 "Elementi patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria" del progetto di Scissione.

Si precisa che le imposte anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori patrimoniali iscritti nel bilancio e i corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali, applicando l'aliquota fiscale in vigore alla data in cui la differenza temporanea si riverserà, determinata sulla base delle aliquote fiscali previste da provvedimenti in vigore o sostanzialmente in vigore alla data di riferimento.

L'iscrizione di attività per imposte anticipate è effettuata quando il loro recupero è probabile, cioè quando si prevede che possano rendersi disponibili in futuro imponibili fiscali sufficienti a recuperare l'attività.

La voce comprende prevalentemente le imposte stanziate per accantonamenti non dedotti ai fondi relativi ai benefici ai dipendenti.

Nella tabella seguente è riportato il dettaglio delle attività per imposte anticipate:

Voce (in euro)	Res. Imponibile	Aliquota %	Importo
Fondo Indennità Mensili Aggravata (DMA)	7.248	32,16%	2.330
Fondo Indennità Sostitutiva Previdenza (DISP)	1.348	32,16%	433
Fondo Premio di Fedeltà (PFI)	25.567	32,16%	8.222
Fondo Assistenza Sanitaria (ASST)	192.725	32,16%	61.987
Esodo	2.122	32,16%	682
TFR	1.726	32,16%	555
MBO	201.488	32,16%	64.800

43

293

3
[Signature]

Totale

2016

2015

Partecipazioni- euro 4.458.392,567

La voce è inclusa nel punto 1 del paragrafo 3 "Elementi patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria" del progetto di Scissione.

La voce in oggetto comprende la partecipazione pari al 100% del capitale sociale della controllata Enel Green Power International BV (di seguito EGPI BV) società di diritto olandese, holding di talune partecipazioni estere di Enel Green Power SpA.

Si precisa che per società controllate si intendono tutte le società di cui Enel Green Power SpA ha il controllo. Il controllo è ottenuto quando la società è esposta, o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal rapporto con la partecipata e ha la capacità, attraverso l'esercizio del proprio potere sulla partecipata, di influenzarne i rendimenti. Il potere è definito come la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti della partecipata in virtù di diritti sostanziali esistenti.

Le partecipazioni in società controllate sono valutate al costo di acquisto. Tale costo è comprensivo del fair value attribuito in sede di rilevazione delle componenti eventuali (contingent considerations). Eventuali successive variazioni di fair value e di dette componenti sono imputate a Conto Economico. Il costo è rettificato per eventuali perdite di valore; queste ultime sono successivamente ripristinate qualora vengano meno i presupposti che le hanno determinate; il ripristino di valore non può eccedere il costo originario.

114

2014

Nel corso del 2015 Enel Green Power Spa ha proceduto alla ripatrimonializzazione della controllata Enel Green Power International BV (EGPI BV), per complessivi 274 milioni di euro da iscriversi nelle riserve di patrimonio netto (share premium reserves) della società EGPI BV, come segue:

- 19 milioni di euro, nel primo trimestre del 2015, al fine di procedere alla ripatrimonializzazione di Enel Green Power Hellas SA e di Enel Green Power Brasil Participacoes LTDA;
- 75 milioni di euro nel secondo trimestre del 2015, al fine di procedere alla ripatrimonializzazione di Enel Green Power Brasil Participacoes LTDA ed Enel Green Power Egypt S.A.E;
- 180 milioni di euro, nel terzo trimestre del 2015, al fine di procedere alla ripatrimonializzazione di Enel Green Power Brasil Participacoes LTDA, Enel Green Power Mexico Sri de CV, Enel Green Power Turkey Enerji Yatirimlari AS e Enel Green Power Development BV (quest'ultima al fine di acquisire la partecipazione nella società indiana BLP Energy Private LTD).

L'elenco delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente da Enel Green Power International BV al 30 settembre 2015 è quello del suballegato 1 "Partecipazioni".

Altre Attività finanziarie non correnti - euro 40.570

La voce è inclusa nel punto 4 del paragrafo 3. "Elementi patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria" del progetto di Scissione

MS

La voce include i crediti per prestiti ai dipendenti che sono stati erogati a fronte dell'acquisto della prima casa o per necessità familiari e vengono rimborsati dai dipendenti in base a prestabiliti piani di ammortamento.

Attività correnti

Altre Attività finanziarie correnti - exco 436.503.629

La voce è inclusa nel punto 2 del paragrafo 3 "Elementi patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria" del progetto di Scissione.

La voce si riferisce al credito finanziario a breve termine e al relativo rateo attivo vantato nei confronti della società Enel Green Power North America Ltd. relativamente a una operazione di ristrutturazione finanziaria effettuata nel 2014; tale credito finanziario risulta coperto dal rischio di cambio mediante un contratto di "currency forward".

Tali attività sono, inizialmente, rilevate al fair value, eventualmente rettificato dei costi di transazione e, successivamente, valutate al costo ammortizzato sulla base del tasso di interesse effettivo, rettificato per eventuali perdite di valore. Tali riduzioni di valore sono determinate come differenza tra il valore contabile e il valore corrente dei flussi di cassa futuri attualizzati al tasso di interesse effettivo originario.

In caso di attività finanziarie rinegoziate, le perdite di valore sono determinate utilizzando il tasso di interesse effettivo originario prima della modifica delle condizioni.

Il credito in oggetto deriva dalla ristrutturazione finanziaria delle società nordamericane Enel Green Power North America Inc. (EGP NA) ed Enel Green Power

North America Development LLC (EGP NAD), direttamente e interamente controllate da Enel Green Power International BV (EGPI BV).

Tale operazione è stata realizzata nell'esercizio 2014 convertendo parte del patrimonio netto delle due società nordamericane in debito, utilizzando principalmente la linea di finanziamento a breve erogata da Enel Green Power Spa (attraverso la stipula di due contratti di finanziamento verso EGP North America ed EGP North America Development per complessivi 535 milioni di euro al 31 dicembre 2013).

In particolare, tale operazione ha determinato al 31 dicembre 2014:

- * il rimborso dalle società nord americane alla controllante EGPI BV di riserve di Patrimonio netto per 652 milioni di euro e la contestuale riduzione del valore delle partecipazioni della controllante nelle due società nord americane;
- * il rimborso da EGPI BV alla controllante EGP Spa di riserve di Patrimonio netto e la contestuale riduzione del valore della partecipazione della controllante in EGPI BV per 652 milioni di euro.

Altre Attività correnti - euro 1.377

La voce è inclusa nel punto 4 del paragrafo 3 "Elementi patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria" del progetto di Scissione.

La voce comprende essenzialmente i riscotti relativi alla quattordicesima mensilità e alle erogazioni effettuate, sulla base di accordi aziendali, ad organismi che forniscono prestazioni assistenziali al personale.

M.M.

M.F.

7
W

Passivo

Passività non correnti

Finanziamenti a lungo termine - euro 1.200.000.000

La voce è inclusa nel punto 3 del paragrafo 3 "Elementi patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria" del progetto di Scissione.

La voce è costituita interamente dalla linea di finanziamento a lungo termine con Enel Green Power International BV.

Si precisa che le passività finanziarie diverse dagli strumenti derivati sono iscritte quando la Società diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento e valutate inizialmente al fair value al netto dei costi di transazione direttamente attribuibili. Successivamente, le passività finanziarie sono valutate con il criterio del costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo.

FRS e altri benefici ai dipendenti - euro 223.394

La voce è inclusa nel punto 4 del paragrafo 3 "Elementi patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria" del progetto di Scissione.

La passività relativa ai benefici riconosciuti ai dipendenti ed erogati in coincidenza o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro per piani a benefici definiti o per altri benefici a lungo termine erogati nel corso

dell'attività lavorativa è determinata, separatamente per ciascun piano, sulla base di ipotesi attuariali stimando l'ammontare dei benefici futuri che i dipendenti hanno maturato alla data di riferimento (il metodo di proiezione unitaria del credito). In maggior dettaglio, il valore attuale dei piani a benefici definiti è calcolato utilizzando un tasso determinato in base ai rendimenti di mercato, alla data di riferimento di bilancio, di titoli obbligazionari di aziende primarie.

La passività è rilevata per competenza lungo il periodo di maturazione del diritto. La valutazione della passività è effettuata da attuari indipendenti.

Se le attività a servizio del piano eccedono il valore attuale della relativa passività a benefici definiti, il surplus viene rilevato come attività (nei limiti dell'eventuale cap).

Con riferimento alle passività (attività) per i piani a benefici definiti, gli utili e le perdite attuariali derivanti dalla valutazione attuariale delle passività, il rendimento delle attività a servizio del piano (al netto degli associati interessi attivi) e l'effetto del massimale di attività - asset ceiling- (al netto degli associati interessi attivi) sono rilevati nell'ambito delle altre componenti del conto economico complessivo (OCI), quando si verificano. Per gli altri benefici a lungo termine, i relativi utili e perdite attuariali sono rilevate a conto economico.

In caso di modifiche di un piano a benefici definiti o di introduzione di un nuovo piano, l'eventuale costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate (past services cost) è rilevato immediatamente a conto economico.

I dipendenti inoltre, beneficiano di piani a contribuzione definita per i quali Enel Green Power SpA paga contributi fissi ad una entità distinta (un fondo) e

MP

non avrà un'obbligazione legale o implicita a pagare ulteriori contributi se il fondo non disponesse di risorse sufficienti a pagare tutti i benefici per i dipendenti relativi all'attività lavorativa svolta nell'esercizio corrente e in quelli precedenti. Tali piani sono generalmente istituiti con lo scopo di incrementare le prestazioni pensionistiche successivamente alla fine del rapporto di lavoro. I costi relativi a tali piani sono rilevati a conto economico sulla base della contribuzione effettuata nel periodo.

Di seguito il dettaglio relativo ai 6 dipendenti facenti parte del ramo che costituisce il compendio scisso:

CD

208289
20739
16062
402622
5030282
1087628

Si forniscono le partite relative al TFR e altri benefici ai dipendenti in essere al 30 settembre 2015:

	Valori in euro
TFR	66.215
Fondo Indennità Mensilità Aggiuntive (IMA)	7.246
Fondo Indennità Sostitutiva Previdenza (ISIP)	2.343
Fondo Premio di Fedeltà (PFD)	25.557
Fondo Indennità Sostitutiva Scorta Energia (ISSE)	-
Fondo Assistenza Sanitaria (ASUM)	132.236
Popol.	312
Totale	228.304

Passività per imposte differite - euro 4.517

La voce è inclusa nel punto 4 del paragrafo 3 "Elementi patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria" del progetto di Scissione.

Le passività per imposte differite sono determinate sulla base delle aliquote fiscali vigenti alla data di riferimento e sono calcolate su talune poste riferite al personale dipendente facenti parte del ramo costituente il "Compêndio Scisso".

Passività correnti

Derivati - euro 125.450

La voce è inclusa nel punto 3 del paragrafo "Elementi patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria" del progetto di Scissione

Essa accoglie esclusivamente il derivato di "currency forward" stipulato per coprire il credito finanziario a breve termine nei confronti di Enel Green Power North America.

Altre passività finanziarie correnti - euro 30.241.000

La voce è inclusa nel punto 3 del paragrafo "Elementi patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria" del progetto di Scissione.

La voce si riferisce interamente alle quote di interessi maturati e rilevati per competenza sui finanziamenti a lungo termine in precedenza commentati.

Altre passività correnti - euro 297.329

La voce è inclusa nel punto 4 del paragrafo 3 "Elementi patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria" del progetto di Scissione.

Essa accoglie in prevalenza i debiti verso il personale essenzialmente riferibili alla rilevazione degli oneri di competenza, compresi quelli

M

contributivi, legati alla tredicesima mensilità, alle diverse forme di incentivazione individuale e collettiva ed alle altre competenze maturate quali ferie non godute, straordinari, ecc.

[Handwritten signature]

12

[Handwritten signature]

122

Di seguito il dettaglio delle altre passività correnti:

	Valori in euro
Debiti verso i dipendenti	240.697
Debiti verso enti previdenziali	24.583
Altre passività correnti	32.048
Totale	297.329

Garanzie

La voce è inclusa nel punto 5 del paragrafo 3 "Elementi patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria" del progetto di Scissione.

Sono rilasciate da Enel Green Power Spa nell'interesse delle società controllate, in applicazione di contratti di servizio, garanzie bancarie ovvero fidejussioni.

Il relativo dettaglio è incluso nel suballegato 2 "Garanzie".

Entidad/Institución	Sede Legal	País	Capital Inicial (Miles)	% posesión actual	Distribución de
Idro de San Rafael S.	Madrid	España	443.412 EUR	100,00%	Enel Green Power España S.
San Juan Mesa Wind Project S. LLC	Washington	USA	- USD	100,00%	Partners Wind Power LLC
Santa Rosa Cogeneration SA - In Reclamación	Madrid	España	287.800 EUR	60,00%	Enel Green Power España S.
Sonata Solar, LLC	Delaware	USA	- USD	100,00%	Antares Infrastructure, LLC
St. Helens A LLC	San Antonio	USA	- USD	100,00%	SEPIA RFP Hydro Holdings, LLC
Suñer - Sociedade Electrica De Alentejo SA	Porto	Portugal	93.300 EUR	100,00%	Fluorga-Gesim De Projectos Energéticos SA
Suro de Navarra Gestión S.	La Coruña	España	3.125 EUR	100,00%	Enel Green Power España S.
Servicio de Operación y Mantenimiento para Energía Renovables S de Cr	Ciudad de México	México	0.000 MUSD	0,00%	Enel Green Power México S de Cr
Suzonar - Empresas De Siderurgia SA	Porto	Portugal	5.300 EUR	52,00%	Fluorga-Gesim De Projectos Energéticos SA
Sistema Eléctrico de Conecta México Occidental S.	Granada	España	44.300 EUR	16,75%	Enel Green Power España S.
Sistema Eléctrico de Conecta Valencia S.	Madrid	España	175.200 EUR	78,10%	Enel Green Power España S.
Sistemas Energéticos Madrid Central S.	La Coruña	España	2.027.750 EUR	80,00%	Enel Green Power España S.
Slate Creek Hydro Acquisition SP	Los Angeles	USA	- USD	95,00%	Slate Creek Hydro Company LLC
Slate Creek Hydro Company LLC	Washington	USA	- USD	100,00%	SEPIA RFP Hydro Holdings, LLC
Sonata Wind Farm, LLC	Tucson	USA	- USD	100,00%	Tenaska Wind LLC
Sonata Wind Project 1 LLC	Tucson	USA	- USD	100,00%	Nebraska Renewable LLC
Sonata Wind Farm LLC	Dallas	USA	- USD	100,00%	Tenaska Wind LLC
Sonny Energy SA	Rio de Janeiro	Brazil	25.000.000 BRL	100,00%	ENEL ENERGIA POWER BRASIL PARTICIPACAO S.A
Sonthead Eólica De Andalucía SA	Sevilla	España	4.527.000 EUR	65,70%	Enel Green Power España S.
Sonthead Eólica De Aragón SA	Sevilla	España	1.543.800 EUR	100,00%	Enel Green Power España S.
Sonthead Eólica Del Levante SA	Cádiz	España	1.404.000 EUR	60,00%	Enel Green Power España S.
Southern Wind LLC	Minneapolis	USA	- USD	51,00%	Chilominerco Wind LLC
Southern Wind Energy Services Inc	Washington	USA	100 USD	100,00%	Enel Green Power North America Inc
Sotaventos Galicia SA	Santiago De Compostela	España	621.000 EUR	90,00%	Enel Green Power España S.
Southwest Transmission LLC	Minneapolis	USA	- USD	51,00%	Chilominerco Wind LLC
Southwest LLC	Minneapolis	USA	- USD	51,00%	Chilominerco Wind LLC
Stays Royal SA de Cr	Colonia	Uruguay	1.413.000.000 MUSD	51,27%	Enel Green Power América del Sur de Cr
Stays Royal Energy Storage Inc	Washington	USA	2.000.000 USD	75,00%	Enel Green Power North America Inc
Ston River LLC	Minneapolis	USA	- USD	51,00%	Chilominerco Wind LLC
Stratagem Photovoltaic, LLC	Concord	USA	- USD	100,00%	Enel Green Power North America Inc
STRONG (S) PTV LTD	Hong Kong	Kowloon, Hong Kong	10.000.000 HKD	80,00%	Enel Green Power USA (P) Ltd
TP - Sociedade Termica Portuguesa SA	Lisboa	Portugal	3.750.000 EUR	100,00%	Fluorga-Gesim De Projectos Energéticos SA
Tecnoenerg SA	Barcelona	Espanya	33.948.000 GTD	75,00%	Enel Green Power International BV
Tenaska Energy AC - In Reclamación	Valencia	España	480.000 EUR	65,00%	Enel Green Power España S.
Tenaska Wind LLC	Washington	USA	- USD	100,00%	Enel Green Inc
The Power LLC	Los Angeles	USA	- USD	100,00%	SEPIA RFP Hydro Holdings, LLC
Tenaska PV AC	Madrid	España	28.800 EUR	83,33%	Enel Green Power España S.
TransCanada Energy Inc.	Washington	USA	200.000 USD	10,00%	Enel Green Power USA (P) Ltd
TransCanada de Energía Renovable SA	Guatemala	Guatemala	253.540.000 GTD	100,00%	Enel Green Power International BV
Triplex Power Company	New York	USA	- USD	98,50%	Hughes Hydro Company Inc
Turk Atchafalaya LLC	Minneapolis	USA	- USD	33,00%	Enel Green Power North America Inc
Turk Falls Hydro Acquisition	Sevilla	USA	- USD	98,50%	Chilominerco Wind LLC
Turk Falls Hydro Company LLC	Washington	USA	- USD	98,50%	Tenaska Hydro Company LLC
Turk Lake Hydro LLC	Minneapolis	USA	- USD	100,00%	SEPIA RFP Hydro Holdings, LLC
Turk-Saragosa Holdings LLC	Washington	USA	- USD	51,00%	Chilominerco Wind LLC
Ulysses SA - In Reclamación	Aranjuez	España	304.150 EUR	40,00%	Enel Green Power España S.
Unión Solar Productora de Energía	Antananarivo	República del Sur Africa	1.000 EUR	100,00%	Enel Green Power S.A. (P) Ltd
Unión Solar (P) Ltd	Antananarivo	República del Sur Africa	1.000 EUR	100,00%	Enel Green Power S.A. (P) Ltd
Unión Solar (S) de Cr	Madrid	España	200.000 EUR	100,00%	Enel Green Power International BV
Unión del Atlántico, S. de R.L. de CV.	México	México	833.732.000 MUSD	99,99%	Enel Green Power México S de Cr
UP Bulgaria 1 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 2 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 3 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 4 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 5 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 6 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 7 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 8 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 9 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 10 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 11 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 12 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 13 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 14 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 15 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 16 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 17 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 18 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 19 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 20 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 21 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 22 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 23 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 24 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 25 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 26 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 27 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 28 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 29 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 30 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 31 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 32 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 33 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 34 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 35 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 36 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 37 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 38 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 39 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 40 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 41 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 42 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 43 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 44 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 45 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 46 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 47 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 48 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 49 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 50 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 51 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 52 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 53 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 54 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 55 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 56 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 57 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 58 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 59 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 60 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 61 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 62 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 63 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 64 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 65 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 66 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 67 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 68 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 69 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 70 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 71 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 72 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 73 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 74 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 75 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 76 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 77 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 78 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 79 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 80 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 81 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 82 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 83 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 84 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 85 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 86 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 87 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 88 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 89 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 90 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 91 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 92 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 93 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 94 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 95 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 96 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 97 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 98 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 99 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 100 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 101 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 102 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 103 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 104 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 105 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 106 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 107 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 108 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 109 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 110 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 111 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 112 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 113 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 114 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 115 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 116 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 117 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 118 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 119 EOOD	Sofia	Bulgaria	5.000 EUR	100,00%	Enel Green Power Bulgaria EAD
UP Bulgaria 120 EOOD					

Year	Month	Day	Event	Location	Time	Remarks
1992	Jan	1
1992	Jan	2
1992	Jan	3
1992	Jan	4
1992	Jan	5
1992	Jan	6
1992	Jan	7
1992	Jan	8
1992	Jan	9
1992	Jan	10
1992	Jan	11
1992	Jan	12
1992	Jan	13
1992	Jan	14
1992	Jan	15
1992	Jan	16
1992	Jan	17
1992	Jan	18
1992	Jan	19
1992	Jan	20
1992	Jan	21
1992	Jan	22
1992	Jan	23
1992	Jan	24
1992	Jan	25
1992	Jan	26
1992	Jan	27
1992	Jan	28
1992	Jan	29
1992	Jan	30
1992	Jan	31
1992	Feb	1
1992	Feb	2
1992	Feb	3
1992	Feb	4
1992	Feb	5
1992	Feb	6
1992	Feb	7
1992	Feb	8
1992	Feb	9
1992	Feb	10
1992	Feb	11
1992	Feb	12
1992	Feb	13
1992	Feb	14
1992	Feb	15
1992	Feb	16
1992	Feb	17
1992	Feb	18
1992	Feb	19
1992	Feb	20
1992	Feb	21
1992	Feb	22
1992	Feb	23
1992	Feb	24
1992	Feb	25
1992	Feb	26
1992	Feb	27
1992	Feb	28
1992	Feb	29
1992	Mar	1
1992	Mar	2
1992	Mar	3
1992	Mar	4
1992	Mar	5
1992	Mar	6
1992	Mar	7
1992	Mar	8
1992	Mar	9
1992	Mar	10
1992	Mar	11
1992	Mar	12
1992	Mar	13
1992	Mar	14
1992	Mar	15
1992	Mar	16
1992	Mar	17
1992	Mar	18
1992	Mar	19
1992	Mar	20
1992	Mar	21
1992	Mar	22
1992	Mar	23
1992	Mar	24
1992	Mar	25
1992	Mar	26
1992	Mar	27
1992	Mar	28
1992	Mar	29
1992	Mar	30
1992	Mar	31

133

[Handwritten scribble]

[Handwritten signature]

Year	Month	Day	Event	Location	Time	Remarks
1984	Jan	1
1984	Jan	2
1984	Jan	3
1984	Jan	4
1984	Jan	5
1984	Jan	6
1984	Jan	7
1984	Jan	8
1984	Jan	9
1984	Jan	10
1984	Jan	11
1984	Jan	12
1984	Jan	13
1984	Jan	14
1984	Jan	15
1984	Jan	16
1984	Jan	17
1984	Jan	18
1984	Jan	19
1984	Jan	20
1984	Jan	21
1984	Jan	22
1984	Jan	23
1984	Jan	24
1984	Jan	25
1984	Jan	26
1984	Jan	27
1984	Jan	28
1984	Jan	29
1984	Jan	30
1984	Jan	31
1984	Feb	1
1984	Feb	2
1984	Feb	3
1984	Feb	4
1984	Feb	5
1984	Feb	6
1984	Feb	7
1984	Feb	8
1984	Feb	9
1984	Feb	10
1984	Feb	11
1984	Feb	12
1984	Feb	13
1984	Feb	14
1984	Feb	15
1984	Feb	16
1984	Feb	17
1984	Feb	18
1984	Feb	19
1984	Feb	20
1984	Feb	21
1984	Feb	22
1984	Feb	23
1984	Feb	24
1984	Feb	25
1984	Feb	26
1984	Feb	27
1984	Feb	28
1984	Mar	1
1984	Mar	2
1984	Mar	3
1984	Mar	4
1984	Mar	5
1984	Mar	6
1984	Mar	7
1984	Mar	8
1984	Mar	9
1984	Mar	10
1984	Mar	11
1984	Mar	12
1984	Mar	13
1984	Mar	14
1984	Mar	15
1984	Mar	16
1984	Mar	17
1984	Mar	18
1984	Mar	19
1984	Mar	20
1984	Mar	21
1984	Mar	22
1984	Mar	23
1984	Mar	24
1984	Mar	25
1984	Mar	26
1984	Mar	27
1984	Mar	28
1984	Mar	29
1984	Mar	30
1984	Mar	31
1984	Apr	1
1984	Apr	2
1984	Apr	3
1984	Apr	4
1984	Apr	5
1984	Apr	6
1984	Apr	7
1984	Apr	8
1984	Apr	9
1984	Apr	10
1984	Apr	11
1984	Apr	12
1984	Apr	13
1984	Apr	14
1984	Apr	15
1984	Apr	16
1984	Apr	17
1984	Apr	18
1984	Apr	19
1984	Apr	20
1984	Apr	21
1984	Apr	22
1984	Apr	23
1984	Apr	24
1984	Apr	25
1984	Apr	26
1984	Apr	27
1984	Apr	28
1984	Apr	29
1984	Apr	30
1984	Apr	30

13h

314

13h

Handwritten signature or initials.

Year	Month	Day	Event	Location	Time	Remarks
1980	Jan	1
1980	Jan	2
1980	Jan	3
1980	Jan	4
1980	Jan	5
1980	Jan	6
1980	Jan	7
1980	Jan	8
1980	Jan	9
1980	Jan	10
1980	Jan	11
1980	Jan	12
1980	Jan	13
1980	Jan	14
1980	Jan	15
1980	Jan	16
1980	Jan	17
1980	Jan	18
1980	Jan	19
1980	Jan	20
1980	Jan	21
1980	Jan	22
1980	Jan	23
1980	Jan	24
1980	Jan	25
1980	Jan	26
1980	Jan	27
1980	Jan	28
1980	Jan	29
1980	Jan	30
1980	Jan	31
1980	Feb	1
1980	Feb	2
1980	Feb	3
1980	Feb	4
1980	Feb	5
1980	Feb	6
1980	Feb	7
1980	Feb	8
1980	Feb	9
1980	Feb	10
1980	Feb	11
1980	Feb	12
1980	Feb	13
1980	Feb	14
1980	Feb	15
1980	Feb	16
1980	Feb	17
1980	Feb	18
1980	Feb	19
1980	Feb	20
1980	Feb	21
1980	Feb	22
1980	Feb	23
1980	Feb	24
1980	Feb	25
1980	Feb	26
1980	Feb	27
1980	Feb	28
1980	Feb	29
1980	Mar	1
1980	Mar	2
1980	Mar	3
1980	Mar	4
1980	Mar	5
1980	Mar	6
1980	Mar	7
1980	Mar	8
1980	Mar	9
1980	Mar	10
1980	Mar	11
1980	Mar	12
1980	Mar	13
1980	Mar	14
1980	Mar	15
1980	Mar	16
1980	Mar	17
1980	Mar	18
1980	Mar	19
1980	Mar	20
1980	Mar	21
1980	Mar	22
1980	Mar	23
1980	Mar	24
1980	Mar	25
1980	Mar	26
1980	Mar	27
1980	Mar	28
1980	Mar	29
1980	Mar	30
1980	Mar	31
1980	Apr	1
1980	Apr	2
1980	Apr	3
1980	Apr	4
1980	Apr	5
1980	Apr	6
1980	Apr	7
1980	Apr	8
1980	Apr	9
1980	Apr	10
1980	Apr	11
1980	Apr	12
1980	Apr	13
1980	Apr	14
1980	Apr	15
1980	Apr	16
1980	Apr	17
1980	Apr	18
1980	Apr	19
1980	Apr	20
1980	Apr	21
1980	Apr	22
1980	Apr	23
1980	Apr	24
1980	Apr	25
1980	Apr	26
1980	Apr	27
1980	Apr	28
1980	Apr	29
1980	Apr	30
1980	Apr	30

[Handwritten scribble]

[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

M

LD

137

ALLEGATO H

Tabella recante la composizione del patrimonio netto
della Società Scissa ante e post scissione

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Composizione del patrimonio netto di Enel Green Power Spa ante e post Scissione

Dati in euro al 30 settembre 2015

	Capitale Sociale	Altre Riserve	Utile/(Perdite) Accumulati	Utile del periodo	Totale
Patrimonio netto pre scissione	1.000.000.000	6.537.005.328	1.095.239.874	139.567.460	8.871.998.862
Annulamento azioni	(728.000.000)	(2.536.165.219)	-	-	(9.664.164.858)
Rilascio azioni nuovi azionari alla scissione	-	(6.784.000)	-	-	(6.784.000)
Patrimonio netto post scissione	272.000.000	1.694.143.010	1.095.239.874	139.567.460	3.201.098.844

139

319

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Le modifiche alla composizione del Patrimonio Netto della Società Scissa Erel Green Power SpA derivanti dalla Scissione sono riconducibili a:

- decremento del capitale sociale, pari a Euro 728.000.000 (settecentotottomilioni/00), corrispondente al valore nominale delle azioni annullate;
- decremento delle Altre riserve, inclusive della quota corrispondente alla Riserva legale attribuibile al decremento del capitale sociale effettuato, pari a Euro 2.936.162.218 (duemiliardinovecentotrentaseimilionicentosessantaduemiladnecentodiciotto/00);
- decremento delle Altre riserva per Euro 6.784.000 (seimilionsettecentotanta quattromila/00), corrispondente alla stima degli oneri aventi natura di costi accessori direttamente attribuibili alla Scissione, al netto del correlato effetto fiscale.

M.M.

PS

ALLEGATO I

Tabella recante la composizione del patrimonio netto
della Società Beneficiaria ante e post Scissione

[Handwritten scribble]

141

[Handwritten signature]

Composizione del patrimonio netto di Enel S.p.A. ante e post Scissione

OGGI in euro al 30 settembre 2015

	Capitale Sociale	Altre Riserve	Utile/(Perdite) Accumulate	Utile del periodo	Totale
Partecipazione netto ante scissione	9.403.387.785	9.177.898.130	5.303.025.796	1.068.017.771	24.970.300.482
Emissione nuove azioni	770.580.712	2.302.519.071	-	-	3.073.107.783
Allocazione azioni accensuati alla scissione	-	(7.250.000)	-	-	(7.250.000)
Patrimonio netto post scissione	10.173.968.497	11.493.077.201	5.303.025.796	1.068.017.771	28.036.087.275

Autenti

[Signature]

Le modifiche alla composizione del Patrimonio Netto della Beneficiaria Enel SpA derivanti dalla Scissione, nell'assunto che nessun azionista di Enel Green Power eserciti il Diritto di Recesso ovvero il Diritto di Vendita, sono riconducibili ai:

- incremento del Capitale Sociale, pari a Euro 770.589.712 (settecentosettantamilionicinquecentettantottomilasettecentododici/00), corrispondente al valore nominale delle azioni di nuova emissione attribuite ai soci di Enel Green Power diversi da Enel;
- incremento delle Altre Riserve, pari a Euro 2.302.519.071 (duemiliardi-trecentoduemilionicinquecentodiciannovemilasettantuno/00), corrispondente all'eccedenza del prezzo teorico di emissione delle azioni (pari a 3,988 Euro per azione corrispondente alla quotazione di Borsa dell'azione Enel in data 30 settembre 2015) rispetto al loro valore nominale;
- decremento delle Altre Riserve, pari a Euro 7.250.000 (settemilioni-duecentocinquantesimila/00); corrispondente alla stima degli oneri aventi natura di costi accessori direttamente attribuibili alla Scissione, al netto del correlato effetto fiscale.

143

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CCIAA DI
ROMA AUTORIZZATA CON PROV. PROT. N. 204354/01 DEL 6/12/2001
DEL MINISTERO DELLE FINANZE - DIP. DELLE ENTRATE - UFFICIO
DELLE ENTRATE DI ROMA.

:*:*:

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME, AI SENSI DEL D.P.R.
445/2000, ALL'ORIGINALE MUNITA DI FIRMA DIGITALE COMPOSTA DI
144 FACCIATE

Repertorio N. 51463

Roma 11, undici dicembre duemilaquindici

Certifico io Dr. Nicola Atlante, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile di Roma che quanto precede ho estratto dal sito internet "www.enel.com", della società "Enel S.p.A." con sede in Roma Viale Regina Margherita n. 137, registro imprese e codice fiscale 00811720580.

